# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

# 266ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1995

**(Antimeridiana)**

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente PINTO

## INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN**

Convocazione ..... 3

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Convocazione ..... 3

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** ..... 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione:**

**(220) *BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico***

**(348) *TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico:***

MARTELLI *(AN), relatore* ..... *Pag.* 4 e *passim*
CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità* ..... 4 e *passim*
DELFINO *(CDU)* ..... 11 e *passim*
* DIONISI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 12 e *passim*
* MERIGLIANO *(Forza Italia)* ..... 15, 21, 39
NAPOLI *(CCD)* ..... 16, 37, 48
LAVAGNINI *(PPI)* ..... 16, 18, 19
ABRAMONTE *(Progr.-Verdi-La Rete)* ..... 19
BERTONI *(Progr. Feder.)* ..... 20
BRUNO GANERI *(Progr. Feder.)* ..... 20
MONTELEONE *(AN)* ..... 20


TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

ALBERTI CASELLATI (*Forza Italia*) .... *Pag.* 20, 43
* ROVEDA (*Lega Nord*) .....21. e *passim*
BRICCARELLO (*Misto*) ..... 21, 24, 40
MODOLO (*Labur. Soc. Progr.*) ..... 22
DE PAOLI (*Misto*) ..... 22
* PIETRA LENZI (*Progr. Feder.*) ..... 23
FOLLONI (*CDU*) ..... 23, 38, 47
FANTE (*Lega Nord*) ..... 23
ANDREOLI (*Misto*) ..... 24, 36
* TAMPONI (*CDU*) ..... 25 e *passim*
BINAGHI (*Misto*) ..... 25 e *passim*
* NATALI (*AN*) ..... 26, 45
ROCCHI (*Progr.-Verdi-La Rete*) ..... 37
CARELLA (*Progr.-Verdi-La Rete*) ..... 46

Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... 49

**Discussione e approvazione:**

**(2305) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni*** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... 49 e *passim*
FAVILLA (*PPI*), *relatore* ..... 49, 51, 63
VENTUCCI (*Forza Italia*) ..... 50
VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 51, 63
* ORLANDO (*Rifond. Com.-Progr.*) ..... 63, 64
* FARDIN (*Labur. Soc. Progr.*) ..... 65
VIGEVANI (*Progr. Feder.*) ..... 66
* PERUZZOTTI (*Lega Nord*) ..... *Pag.* 67
* CAPONI (*Rifond. Com.-Progr.*) ..... 67, 70
TURINI (*AN*) ..... 68

*ALLEGATO*

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ORALE DEL SENATORE FAVILLA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305** ..... 71

**INTEGRAZIONE ALL'INTERVENTO IN DISCUSSIONE GENERALE DEL SENATORE VENTUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305** ..... 74

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 75
Apposizione di nuove firme ..... 75
Assegnazione ..... 75
Presentazione di relazioni ..... 76
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 76
Cancellazione dall'ordine del giorno ..... 76

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 77

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente STAGLIENO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### *Congedi e missioni*

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bobbio, Boso, Busnelli, Cecchi Gori, Cioni, Crippa, Dell'Uomo, Fagni, Fanfani, Lauricella, Loreto, Miglio, Pelella, Regis, Secchi, Staniscia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gregorelli, Perin e Pozzo, in Africa, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

### Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, convocazione

PRESIDENTE. Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è stato convocato per mercoledì 29 novembre 1995, alle ore 15,30, nella sede di via del Seminario 76, per procedere alla propria costituzione.

### Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è stata convocata per mercoledì 29 novembre 1995, alle ore 14, nella sede di via del Seminario 76, per procedere alla propria costituzione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(220) *BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico***

**(348) *TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 220 e 348.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 22 novembre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, sarò brevissimo visto che i senatori intervenuti l'altro giorno in discussione generale in linea di massima erano d'accordo su questo disegno di legge. Ha manifestato la sua contrarietà solo il senatore Folloni, che secondo me non ha interpretato nella maniera giusta il concetto di autodeterminazione presente nel provvedimento.

In questo disegno di legge è prevista l'autodeterminazione del cittadino, in quanto gli chiediamo di dire sì o di dire no; se non vuole dare nessuna di queste due indicazioni, perchè in quel particolare momento della sua vita non si sente di prendere una decisione e la lascia, quindi, a noi, si tratta sempre di un'autodeterminazione, è sempre il cittadino che sta decidendo. Quindi, non capisco l'appunto del senatore Folloni proprio perchè anche in questo caso, anche quando non risponde, il cittadino sa benissimo che la sua mancata risposta vuol dire che non è in condizione di fornirla e che lascia a noi decidere per lui. Anche questa è autodeterminazione.

Altri commenti non ne ho da formulare, visto che tutti gli altri colleghi erano d'accordo su questo disegno di legge. Sono stati presentati degli emendamenti, ma questi li esamineremo uno per uno più tardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non ha ritenuto opportuno presen-

tare un suo disegno di legge sulla normativa che disciplina la complessa materia dei prelievi e dei trapianti di organo perchè ha creduto che, in un settore che tante implicazioni ha con la morale, la religione, il costume, in una sintesi con i diritti e le ragioni delle persone e dei loro familiari, l'iniziativa legislativa dovesse spettare interamente al Parlamento che nel suo seno esprime le diversificate sensibilità, le tradizioni e i modi di sentire delle nostre popolazioni, tanto diversi da una regione all'altra del nostro paese.

Ciò non significa, tuttavia, che il Governo non sia vivamente interessato ad una legge come quella oggi in discussione in quest'Aula, che riguarda le modalità di raccolta della manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti, per il tempo successivo alla morte, a scopo di trapianto terapeutico. L'interesse del Governo per questa normativa non nasce tanto dall'esigenza di incrementare il numero delle donazioni quanto dalla necessità di pervenire ad uno strumento legislativo che stabilisca un rapporto assolutamente trasparente tra istituzioni e cittadini, in tema di donazioni di organi e di tessuti ai fini di trapianto terapeutico, fondato sul principio di conferire ad ogni cittadino il compito di assumersi la responsabilità della decisione senza la mediazione dei prossimi congiunti, tranne quando il potenziale donatore sia un minore.

Certo è auspicabile che la nuova disciplina giuridica possa consentire un aumento del numero delle donazioni anche per evitare, come ha sottolineato nel suo efficace ed appassionato intervento il senatore Torlontano, indegne e dolorose speculazioni intorno al disperato bisogno di trapianti. Ma l'interesse del Governo risiede soprattutto nella necessità che il prelievo degli organi e dei tessuti dopo la morte derivi da un autentico atto di donazione lasciato alla libera e piena volontà di ciascun cittadino. Non si tratta quindi di rispondere con una nuova norma legislativa ad un fine di utilità, per quanto nobile e umanitario questo possa essere, ma di creare uno strumento giuridico che, nel rispetto delle tradizioni, delle regioni, delle paure e dei sentimenti delle persone oltre che dei diritti costituzionali, promuova nel paese una forte spinta solidaristica verso chi soffre e chi ha la speranza di sopravvivere solo attraverso un trapianto di organo.

Sono perciò totalmente d'accordo con il senatore Folloni quando, nel suo intervento di elevato spessore culturale che non ha messo peraltro in discussione la correttezza giuridica della proposta legislativa elaborata dalla Commissione sanità del Senato bensì la sua accettabilità sociale, cita la celebre frase di Platone: «Triste quel giorno in cui l'utile dovesse divenire criterio morale». Questo richiamo del senatore Folloni pone tutti noi di fronte ad una domanda: quali devono essere i fini ed i limiti del legislatore nei settori che invadono il campo della morale? Ritengo che il legislatore non debba imporre la morale del suo Gruppo politico di appartenenza, ma vitalizzare ed attuare i grandi princìpi morali affermati dalla nostra Costituzione che si riferiscono alla difesa del rispetto della dignità della persona e della sacralità della vita.

In questa direzione, a mio giudizio, si è mossa la Commissione sanità del Senato, una Commissione di alto profilo etico e culturale che, indipendentemente dall'appartenenza a varie formazioni politiche dei singoli suoi membri e da problemi di maggioranza che sostiene il Governo, decide sempre e solo con altissimo senso di responsabilità e

quasi sempre a larga maggioranza nell'interesse e per il bene del paese.

Il Governo condivide l'impostazione del meccanismo proposto dai presentatori del disegno di legge, senatori Bettoni Brandani, Stefàno e Pietra Lenzi, fatto proprio dal relatore, senatore Martelli, e a larga maggioranza dalla Commissione sanità del Senato. L'eliminazione del potere di opposizione dei familiari e il meccanismo del «silenzio-assenso informato», che consiste nell'onere per lo Stato di richiedere ai cittadini di dichiarare, al compimento del 16° anno di età, la loro volontà positiva o negativa alla donazione dei propri organi per il tempo successivo alla morte e nell'onere ai cittadini di manifestare il loro assenso o dissenso alla donazione, considerando assenso alla donazione il mancato assolvimento dell'onere stabilito dalla legge di manifestare la propria volontà, non solo non sono «antigiuridici», non instaurano cioè l'esercizio di un potere arbitrario dello Stato sui singoli cittadini, bensì, come ha rilevato acutamente, da fine giurista, il presidente della Commissione sanità del Senato, la senatrice Alberti Casellati, «restituiscono a ciascun cittadino, potenziale donatore, il suo inalienabile ruolo centrale, come diritto personalissimo e in quanto tale intrasmissibile ai familiari, i quali non sono portatori di un diritto giuridicamente apprezzabile sul cadavere del congiunto ma esclusivamente di un diritto affettivo per sè metagiuridico».

Ritengo doveroso esprimere il mio parere sulle due importanti questioni sollevate dal senatore Folloni, questioni che rappresentano il nucleo fondante del disegno di legge in discussione e che vanno attentamente valutate perchè da esse dipende, come giustamente lo stesso senatore Folloni rileva, l'accettabilità sociale del provvedimento. Il senatore Folloni ritiene che il concetto di autodeterminazione del cittadino non sia in realtà a tutto campo ma di fatto limitato, stabilendo la legge in discussione che il mancato assolvimento da parte del cittadino dell'onere stabilito dalla legge per far conoscere la sua libera volontà, positiva o negativa, alla donazione dei propri organi e tessuti per il tempo successivo alla morte vale come un assenso alla donazione. Ritengo tuttavia che, a differenza di quanto si verifica quando il silenzio assenso non è preceduto dall'informazione obbligatoria da parte dello Stato sulla stessa sussistenza della norma e sulle sue conseguenze giuridiche, con il meccanismo del «silenzio-assenso informato» proposto dalla Commissione sanità del Senato l'autodeterminazione del cittadino non viene limitata. Infatti se il cittadino avesse avuto interesse ad apporvisi, egli avrebbe avuto cura di dirlo espressamente nel momento in cui era stato informato che era tenuto a fare la dichiarazione richiesta dalla legge. In definitiva, il prelievo effettuato in mancanza della dichiarazione affermativa, anche se si tratta di una misura presa senza il consenso del soggetto, non per questo è attuata senza la sua volontà; tanto è vero che il *de cuius*, informato della norma giuridica, aveva avuto in vita la possibilità di esprimersi in senso negativo.

Devo inoltre aggiungere che l'istituto del «silenzio-assenso informato», introdotto nella normativa in discussione, è più evoluto e più garantista rispetto a quello che si riscontra in altri campi del diritto – oltre che nel meccanismo del «consenso presunto» vigente nel nostro attuale ordinamento ed in quello di tutti i passi europei, in associazione o non con il potere di opposizione dei familiari – perchè non si avvale della

norma generale del diritto della non ammissibilità della ignoranza della legge, essendo i cittadini singolarmente informati della esistenza della norma e delle conseguenze che comporta la sua inottemperanza. Oltretutto, così come è configurato adesso il «tacito consenso», esso è una finzione giuridica, perchè il soggetto che è morto poteva non sapere nulla in fatto di donazione dei suoi organi.

Infine, ulteriori garanzie provengono dal fatto che si è lasciata ai cittadini una riflessione di 18 mesi dal momento della emanazione della legge, al fine di consentire una adeguata attuazione della organizzazione della raccolta delle manifestazioni di volontà e di lasciare un tempo sufficiente per una ampia campagna informativa nel paese sulla natura della legge.

Il secondo quesito posto dal senatore Folloni riguarda l'abolizione prevista dalla legge in discussione del potere di opposizione al prelievo da parte dei congiunti del defunto. Il senatore Folloni vede in questa norma una sorta di intromissione dello Stato nella intimità degli affetti familiari; un intervento inopportuno, egli dice, «in cui il bene dello Stato, della collettività va ad interagire, va a collocarsi nel rapporto primario che lega persona e famiglia».

La questione a mio parere va riportata al punto centrale del problema: la volontà del morto. La si deve anche riconoscere ai parenti o occorre un atto chiaro, com'è richiesto ad esempio per la cremazione? Oltretutto l'attuale legislazione italiana è fortemente limitativa del diritto di presa sui cadaveri da parte dei congiunti. Questi, ad eccezione del potere di opposizione al prelievo di organi e tessuti dal cadavere del proprio familiare, hanno soltanto, dalla consuetudine e non dalla legge, il potere di determinare le forme e i modi della normale destinazione del cadavere, cioè la sepoltura; non altro. Essi, ad esempio, non possono opporsi al riscontro diagnostico e all'autopsia del proprio congiunto non soltanto ordinata dall'autorità giudiziaria, ma anche dall'autorità sanitaria, per di più in presenza di eventuale diniego al prelievo espresso in vita dal soggetto (articolo 1 della legge 15 febbraio 1961, n. 83, e articolo 36 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803); nè possono opporsi al prelievo di organi e tessuti da utilizzare ai fini di trapianti (ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 644 del 1975 e più specificamente dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, recante regolamento di esecuzione della legge n. 644 del 1975), quando il cadavere sia stato sottoposto ai suddetti accertamenti necroscopici per ordine dell'autorità sanitaria (ai sensi della legge 15 febbraio 1968, n. 583, riaffermata dal titolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803) e dall'autorità giudiziaria.

Certamente fattori psicologici, filosofici, antropologici e religiosi inducono a considerare il cadavere come un valore da rispettare perchè esso rappresenta la proiezione del soggetto dopo la morte. Ma il nostro grado di civiltà ci deve portare a ben distinguere la *pietas* verso il defunto ed il culto dei morti dal concetto della intangibilità del cadavere, che non deve essere in alcun modo confuso con i precedenti. Del resto, l'introduzione della pratica dell'autopsia da molti secoli, che ha determinato la nascita della medicina come scienza, ha introdotto nell'opinione

pubblica la convinzione della razionalità di tale procedimento ed implicitamente dell'irrazionalità del concetto di intangibilità assoluta del cadavere.

Dobbiamo infine chiederci se realmente la decisione dei familiari circa il consenso al prelievo di organi e tessuti dal cadavere del proprio congiunto corrisponda davvero alla volontà del defunto. In contrasto con il prevalente atteggiamento di diniego della famiglia, le inchieste eseguite finora sia all'estero che in Italia hanno dimostrato che la maggior parte della popolazione è disponibile a donare i propri organi e tessuti per il tempo successivo alla morte.

Ad esempio, l'inchiesta Gallup del 1990 negli USA ha dimostrato che l'85 per cento della popolazione è disposta a donare i propri organi dopo la morte. Anche in Italia alcuni sondaggi di opinioni (uno dei quali condotto a Milano dal professor Cazzullo ed un altro nel Lazio dal CENSIS) hanno concordemente indicato che la maggioranza degli italiani è favorevole al prelievo dei propri organi dopo la morte. Da qui l'opportunità di interpellare direttamente ogni cittadino, lasciandogli la libertà di decidere circa il prelievo *post mortem* dei propri organi, evitando che tale decisione ricada sui familiari.

Devo adesso rispondere ad alcuni quesiti, tutti interessanti dal punto di vista etico e sociale, posti in forma problematica dal senatore Dionisi. Egli afferma che la terapia trapiantistica costituisce uno dei trionfi della medicina scientifica, ma nello stesso tempo una sconfitta della medicina sociale che non è riuscita ad attuare una adeguata prevenzione delle malattie che ad un certo punto della loro evoluzione possono essere curate soltanto con la sostituzione dell'organo insufficiente. Non posso che essere d'accorso con il senatore Dionisi e vado anzi oltre: l'attenzione delle istituzioni va posta non soltanto alla prevenzione delle malattie che nella loro evoluzione peggiorativa portano alla necessità del trapianto di organo (prevenzione invero in non pochi casi ancora inattuabile per la inadeguata conoscenza dei meccanismi etico-patogenetici delle malattie di base), ma anche alla prevenzione delle cause che determinano il donatore d'organo «attuale», che determinano cioè la condizione clinica del cosiddetto «cadavere a cuore battente».

La dimensione epidemiologica di questa patologia è certamente maggiore di quella complessiva delle malattie che necessitano di terapia trapiantistica. Non conosciamo con esattezza quante persone muoiano al giorno in Italia per mancanza di organi da trapiantare ma, considerando che negli USA muoiono 7 persone al giorno per mancanza di organi e che negli USA la popolazione è quattro volte più grande della nostra, dovremmo desumere da questi dati che in Italia muoiono non più di due persone al giorno per mancanza di organi. Orbene, tale numero è di gran lunga inferiore a quello delle persone che muoiono ogni giorno per traumi cranici. Basti pensare agli infortuni sul lavoro, agli incidenti stradali, in particolare alle cosiddette «stragi del sabato sera» che colpiscono i giovani frequentatori di discoteche. Ma tutti noi sappiamo anche come è difficile la prevenzione delle cosiddette «morti evitabili», sia che interessino le malattie che conducono al fabbisogno di trapianto, sia che riguardino le cause che portano al «donatore attuale». Le misure proposte dalle autorità al fine di prevenire le «stragi del sabato sera» (limiti all'orario di apertura delle discoteche, lotta all'abuso di alcoolici, li-

miti di velocità degli autoveicoli, eccetera) sono spesso accolte con insofferenza ed intese come interventi autoritativi volti a comprimere, a limitare la libertà individuale.

Un altro aspetto dell'intervento del senatore Dionisi che merita una riflessione è il pericolo che egli paventa delle difficoltà che cittadini non istruiti potrebbero incontrare nella comprensione dell'avviso che sarà loro inviato dalle USL di manifestare la volontà positiva o negativa alla donazione dei propri organi per il tempo successivo alla morte e delle conseguenze giuridiche che il mancato assolvimento a questo compito comporta. Dice, a mio avviso a ragione, il senatore Dionisi che un cittadino non istruito potrebbe trovarsi a sua insaputa donatore. In realtà, si tratta di un evento possibile ed è questo il motivo per il quale nella precedente legislatura è stata avanzata al Senato una proposta di legge analoga a quella oggi in discussione fondata sul «silenzio-assenso informato», ma che in aggiunta prevedeva che la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione dei cittadini fosse effettuata, oltre che dalle associazioni di volontariato in collaborazione con le USL, dai medici di famiglia, i soli peraltro davvero abilitati a fornire ai loro assistiti tutte quelle spiegazioni necessarie perchè il consenso risulti effettivamente informato, libero e consapevole. È necessario allora che la norma del «silenzio-assenso informato» sia accompagnata da una forte campagna di informazione, che veda in prima linea associazioni di volontariato e medici di famiglia, sullo stesso meccanismo legislativo e sul concetto ancora non abbastanza noto nella nostra popolazione della morte cerebrale, che è la sola ed unica forma di morte. È indispensabile comunque, al fine di ottenere un consenso alla donazione davvero «informato», che la richiesta di manifestazione di volontà alla donazione sia formulata in modo appropriato e secondo modalità accettabili dagli stessi cittadini. Ciò condiziona tra l'altro lo stesso numero dei consensi. Non vi è dubbio che una richiesta formulata da chi non può fornire approfonditi chiarimenti potrebbe suonare come una offensiva intrusione nelle questioni private e suscitare nella maggior parte dei casi una risposta negativa. Ad esempio, negli USA, la richiesta di donazione degli organi dopo la morte viene rivolta a tutti i cittadini in occasione del rilascio o del rinnovo della patente di guida, ma solo il 15 per cento dei cittadini esprime il consenso alla donazione, probabilmente proprio a causa della inadeguatezza della formulazione della richiesta; tanto che recentemente, al fine di incentivare il consenso alla donazione, il Governo degli USA ha stabilito di concedere una riduzione della tassa governativa sulla patente (8 dollari anzichè 15) ai cittadini che accettano di diventare donatori di organi.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nel raccomandare al Senato della Repubblica l'approvazione del disegno di legge in discussione, il Governo è consapevole che una legge così complessa per le sue implicazioni di ordine culturale, psicologico ed organizzativo deve essere suffragata da larga accettazione sociale. Perchè ciò si possa verificare è necessario uno sforzo intenso e corale delle associazioni di volontariato, delle autorità sanitarie, dei medici di famiglia e, soprattutto, dello stesso Stato che con i suoi mezzi di informazione deve contribuire a far crescere nel nostro paese la cultura della donazione degli organi che è l'atto più grande di generosità che la società contemporanea può offrire

ai malati che con il trapianto di organo possono sottrarsi a morte imminente e migliorare la qualità della loro vita.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Condorelli.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario.*

«La Commissione programmazione economica, bilancio esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione definitiva del provvedimento sussegua all'approvazione della legge finanziaria per il 1996.

Quanto agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 4.100 e 4.200, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel nuovo testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previo assenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali.

2. Il prelievo è effettuato previo accertamento della morte nei casi e secondo le modalità di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 578, e al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. È vietato il prelievo da cadavere delle gonadi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo la parola:* «terapeutico», *inserire le seguenti:* «o per fini di ricerca scientifica».

1.104 ROCCHI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «previo assenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali.» *con le altre:* «salvo dissenso espresso dai cittadini presso gli uffici delle unità o aziende sanitarie locali.».

1.105 DELFINO

*Al comma 1, dopo la parola:* «assenso», *inserire le seguenti:* «informato ed esplicito».

1.102 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «presso gli uffici delle unità sanitarie locali» *con le altre:* «. Allo scopo dovrà esser inviato dalle ULS ad ogni cittadino idoneo questionario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In assenza di risposta la pratica dovrà esser portata a compimento dai messi comunali».

1.100 MERIGLIANO

*Al comma 1, dopo le parole:* «unità sanitarie locali», *aggiungere le seguenti:* «ove sono residenti».

1.106 NAPOLI, SILIQUINI, TAMPONI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e presso le associazioni di volontariato e i medici di famiglia».

1.103 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La donazione di organi e tessuti è offerta personale e gratuita. È vietata ogni forma di pagamento anche indiretto, di scambio ed intermediazione nonchè l'importazione e l'esportazione anche con il solo rimborso delle spese».

1.101 LAVAGNINI, GREGORELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

L'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Rocchi, si dà per illustrato.

DELFINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sulla manifestazione di volontà alla donazione di organi successivamente al decesso c'è sempre stato nel paese e nel Parlamento un grande dibattito. Anche la discussione generale, avvenuta in quest'Aula la settimana scorsa, ha confermato su tale questione la presenza di opinioni molto articolate, a conferma che la soluzione individuata dalla Commissione potrebbe rappresentare una mediazione equilibrata fra chi sostiene il principio del silenzio-assenso e chi propugna la necessità di una pronuncia chiara, esplicita del donatore e, in sua assenza, dei familiari.

Senza voler richiamare tutte le profonde motivazioni che mi fanno un convinto sostenitore del consenso presunto, mi permetto sottolineare l'esigenza di un completo e definitivo chiarimento legislativo sul problema. Si deve certamente riaffermare che deve essere rispettata la volontà della persona, laddove tale volontà è espressamente manifestata. A tale scopo sono sicuramente indispensabili sia un'opera capillare di informazione, di sensibilizzazione, sia una vasta, incisiva azione formativa per promuovere la disponibilità dei cittadini alla donazione.

Tuttavia, rispetto alla drammatica necessità di garantire ai cittadini italiani la possibilità di usufruire delle moderne terapie trapiantistiche, sono convinto della necessità di una legislazione che preveda il consenso presunto del cittadino alla donazione dei suoi organi.

Pur nel rispetto e nell'umana comprensione dei sentimenti e delle emozioni dei familiari, il nostro compito di legislatori ci impone di regolamentare con chiarezza la materia, stabilendo che, in mancanza di una esplicita dichiarazione di indisponibilità del defunto, si possa procedere al prelievo di organi. Senza voler minimizzare o trascurare gli aspetti etici sui quali si sostiene il diritto dei congiunti a vietare il prelievo degli organi dal cadavere del defunto, mi risulta difficilmente comprensibile l'atteggiamento di chi vuole impedire un gesto vitale a favore di persone che si trovano in pericolo di vita.

L'affermazione di una cultura della vita non solo non può lasciarci indifferenti, ma richiede al Parlamento di risolvere definitivamente questo problema sollecitando con norme positive i cittadini a comportamenti solidali.

L'emendamento 1.105 si propone, coerentemente con queste motivazioni, di superare alcune ambiguità che il testo proposto dalla Commissione contiene. Mi sembra poco chiara l'affermazione, prevista al comma 1 dell'articolo 1, della possibilità di espianto di organi «previo assenso espresso» rispetto alle modalità previste dall'articolo 2, comma 4, dove la «mancata espressione della manifestazione di volontà» equivale ad assenso all'espianto.

Di norma, nell'articolo 1 di una legge viene sempre indicata la finalità generale della legge stessa che non può essere negli articoli seguenti resa incerta, confusa o contraddittoria. Per ovviare a tale situazione l'emendamento 1.105 assume chiaramente l'impostazione del consenso presunto. In ogni caso, qualora l'emendamento da me proposto non sia valutato in termini positivi, mi permetto al riguardo sollecitare il relatore ad un chiarimento che eviti possibili interpretazioni conflittuali sul meccanismo del silenzio-assenso informato, così come previsto dall'articolo 2.

* DIONISI. Signor Presidente, vorrei illustrare il senso di tutti gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo al provvedimento anche per tentare di accelerare i lavori dell'Assemblea. Tutti i nostri emendamenti tendono a garantire il cittadino rispetto a questo atto di consenso che – e da questo punto di vista ci differenziamo dagli altri colleghi, con i quali pure ci siamo confrontati lungamente in Commissione – deve essere esplicito. Questo, signor Presidente e onorevoli colleghi, è il vero nodo della questione di cui trattiamo, il quale è risultato inestricabile in tutti questi anni. Questo nodo, a nostro giudizio, ha prodotto un ritardo nell'applicazione delle leggi preesistenti e nel varo di una buona legge.

Si dice da più parti che questo nostro garantismo, questa nostra posizione per cui tutti i cittadini possano esprimere un consenso che sia informato ed esplicito, in mancanza del quale un cittadino non deve essere considerato donatore, si dice appunto che questa posizione ritarderebbe l'avvio della trapiantistica. Si sostiene che, al contrario, con il metodo del consenso implicito aumenterebbe la disponibilità di organi, e quindi l'attività trapiantistica. Credo non sia così. Può anche essere: non

c'è una prova che dimostri il contrario, ma dal nostro punto di vista l'attività trapiantistica va a rilento nel nostro paese non tanto per problemi di disponibilità di organi, quanto per problemi di organizzazione.

È vero pure quanto dice la nostra presidente di Commissione, la collega Alberti Casellati – lo ha ripetuto anche questa mattina in una trasmissione radiofonica –, che il problema fino ad oggi è stato rappresentato soprattutto dalla difficoltà di chiedere ai parenti, colpiti da una vicenda drammatica e luttuosa, la disponibilità degli organi del congiunto e che quindi molte difficoltà sarebbero superate attraverso una definizione di morte che valesse per tutti coloro che si trovano nella condizione di morte cerebrale. Ciò non toglie che il problema principale nel nostro paese è quello organizzativo. Infatti per operare trapianti ed espianti vanno messi in moto meccanismi precisi e puntuali, ingranaggi così complessi che difficilmente possono attuarsi nel nostro sistema sanitario, che è inefficiente dal punto di vista burocratico e nel quale è carente la cultura della donazione, la preparazione *d'equipe* finalizzata a questa attività. Pensate solo, cari colleghi, a come non funzionino i nostri ospedali, alla carenza di personale nei centri di rianimazione: potrete spiegarvi perché l'attività di trapianto e di espianto nel nostro paese segna il passo.

Siamo contrari alla proposta che ci viene fatta dalla maggioranza non per un astratto garantismo, ma perché convinti che un provvedimento «leggero» produrrebbe alla lunga maggiori effetti. Ai colleghi della Commissione ho fatto l'esempio dell'assetato. Ho paragonato il grande bisogno di trapianti alla sete dell'assetato: se di fronte ad una bottiglia di acqua egli in modo frenetico la capovolge verticalmente nella speranza di dissetarsi il più rapidamente possibile, il flusso d'acqua è irregolare, fastidioso e certo meno idoneo a soddisfare il bisogno di bere di quanto potrebbe essere se la bottiglia fosse inclinata più dolcemente.

Dall'esempio che faccio si può dedurre la nostra posizione rispetto alla tematica dei trapianti: siamo d'accordo a che questa attività vada in qualche modo sviluppata perché migliaia di malati aspettano questi provvedimenti terapeutici, però crediamo che si potrebbero ottenere effetti maggiori se la legge fosse, per così dire, più dolce, impressionasse di meno e mettesse meno paura ai cittadini. Non c'è dubbio infatti che parliamo di una gerarchia di interessi che, dal nostro punto di vista, deve avere al vertice l'interesse del cittadino malato in attesa di trapianto. Tuttavia riteniamo che sia reale anche l'interesse del donatore, ancorché questo sia ormai definito «cadavere». Anche il cadavere è tutelato dal diritto (ad esempio, il codice penale prevede il reato di vilipendio di cadavere); non è vero che il cadavere di per sé sia cosa da nulla o di nessuno, come qualcuno dice, perché altrimenti se ne potrebbe anche fare scempio. E comunque, qualora il cadavere fosse poco tutelato dalla legge, vi è sempre la componente affettiva che dà al corpo del defunto un valore morale, tanto che – lo ripeto – questo non può essere trattato come un oggetto qualunque in quanto privo di vita. Perciò riconosciamo anche un interesse del cadavere.

Quello che comunque, a mio parere, è importante è l'interesse dei familiari che può non essere tutelato dalle leggi, ma sicuramente

trova un riconoscimento nella morale e negli affetti, e sappiamo quanta importanza dia ad essi la nostra cultura occidentale.

All'ultimo posto credo si debbano collocare gli interessi del mondo accademico, dei medici e di tutti coloro che purtroppo sviluppano interessi materiali ed economici intorno all'attività dei trapianti. Quando sento alcuni medici negare con una forzatura, probabilmente anche in buona fede, gli interessi dei parenti del donatore avverto un certo sgomento, mi sento poco tranquillo. Vorrei quindi rappresentare una paura: è indubbio che in molti cittadini esiste il timore che un certo fanatismo in questo campo, che qualche volta può anche non essere avvertito da chi lo manifesta, possa ridurre le garanzie rispetto al momento in cui si stabilisce la morte. Noi sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che ormai la neutralità e la oggettività della tecnologia e della scienza, che definiscono correttamente il momento della morte, ci tutelano: però - lo ripeto - ci muoviamo nell'ambito dei sentimenti e delle impressioni, di quel mondo profondo che non possiamo ignorare.

Credo che il legislatore si debba far carico anche di questi valori e di questi sentimenti, delle ansie e delle paure dei cittadini anche se possono essere da noi giudicate irreali e magari prodotte da una cattiva informazione. Domandiamoci quale può essere stato lo stato d'animo di quei parenti che magari hanno agevolato la donazione degli organi di un loro congiunto deceduto, nel momento in cui hanno appreso dagli organi di informazione episodi, probabilmente riportati in maniera scorretta, riguardanti giovani che si sono «svegliati» dal coma profondo ascoltando magari la voce della fidanzata o la musica del complesso preferito. Certo questo, signor Presidente, fa sorridere, però bisognerebbe capire il sentimento e il ragionamento di quei cittadini che leggono queste notizie.

Credo che la nostra funzione di legislatore ci debba far rappresentare anche queste sensazioni che possono sembrare facilmente superabili rispetto ad un ragionamento di stretta razionalità. Dobbiamo fare i conti anche con quella parte della società, con quei cittadini magari culturalmente più sprovveduti che riceveranno un avviso, come prevede il disegno di legge, da parte delle unità sanitarie locali col quale saranno invitati a recarsi presso quegli uffici per dichiararsi donatori oppure non donatori. Quei cittadini, magari più ignoranti, più emarginati, forse non capiranno nemmeno il significato di quest'avviso e non si recheranno presso gli uffici della USL, per cui anche se non vogliono essere donatori saranno considerati dallo Stato donatori d'ufficio. La circostanza che chi non dice esplicitamente di non essere donatore debba essere considerato per forza donatore non ci convince: c'è una parte della società che non capirà nemmeno il contenuto di questa comunicazione.

Un'ultima annotazione di carattere morale. Credo di non dover spendere molte parole per descrivere lo stato d'animo dei familiari che vivono un'esperienza drammatica come quella della morte di un congiunto. Potremmo parlare a lungo del lutto e delle sue implicazioni, ma credo che il dolore e il lutto possano essere attenuati e addolciti da un atto d'amore, da un atto di donazione dei propri organi o di quelli dei propri congiunti Invece, un'imposizione dello Stato che giudicasse do-

natore pure chi non ha compiuto un'esplicita scelta in questo senso aumenterebbe il dolore del congiunto che vive questa tragedia. Per questo considero davvero questo atteggiamento dello Stato una prepotenza e un'ingerenza non dovuta nei sentimenti della gente. Ecco perchè dal nostro punto di vista il consenso deve essere esplicito.

Probabilmente si può ancora ragionare sul fatto che il consenso può essere espresso anche da parte dei familiari di persone che non abbiano reso ufficiale ed esplicito il loro consenso alla donazione. Ci possono essere dei casi in cui dei cittadini non si sono dichiarati donatori e, tuttavia, possono aver informato i familiari che potrebbero, se questa volontà fosse raccolta nei modi previsti dalla legge, rappresentarla alle strutture sanitarie, di modo che potrebbero in qualche modo essere considerati legittimamente donatori anche questi cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Dionisi, la invito a concludere il suo intervento, visto che il tempo a sua disposizione è scaduto.

DIONISI. Signor Presidente, ho illustrato tutti gli emendamenti da noi presentati, che invito i colleghi a considerare per quello che sono, correttamente, senza pregiudizio. *(Applausi del relatore e del senatore Cuffaro).*

* MERIGLIANO. Signor Presidente, tutto quello che ho sentito finora mi rafforza nella convinzione di sostenere l'emendamento 1.100. Esso non è frutto solo del mio cervello; ho riunito un gruppo di esperti ed insieme abbiamo discusso a lungo. Le perplessità che sono state sollevate sul silenzio-assenso effettivamente esistono ed hanno motivazioni che voi avete sentito. Dall'altra parte si dice che verrà garantita la pubblicità, ma questa non serve, bisogna essere sicuri che ogni cittadino sia informato. Il fatto che a tal fine l'unità sanitaria locale invii una lettera con un invito a presentarsi non lo considero sufficiente. Non sono sicuro che queste lettere arriveranno; spesso in certe situazioni le lettere non arrivano. Non solo, ma vi è molta gente che non sa neanche che cosa legge.

Pertanto propongo che le unità sanitarie locali inviino un questionario a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo vi è già la speranza che le raccomandate arrivino. Se non ritorna la ricevuta, allora si circoscrive il numero delle persone per le quali la pratica dovrà essere portata a compimento dai messi comunali. In questo modo siamo più tranquilli che tutte le persone saranno state investite della questione per decidere.

Mi è stato detto che in Commissione si giudica questo mio emendamento assorbito dal fatto che nell'articolo 2, al comma 3, si prevede la notifica ai cittadini della formula di manifestazione di volontà per la donazione. Tuttavia ritengo che l'emendamento da me presentato fornisca un'indicazione su come deve avvenire questa notifica. Pertanto vi prego di esaminarlo con molta cura: ritengo che esso riduca notevolmente molte delle preoccupazioni che ho sentito. *(Applausi del senatore Contestabile).*

NAPOLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.106 è di facile comprensione e ritengo sia molto importante. Al comma 1, dopo le parole: «unità sanitarie locali», resta in sospeso l'individuazione del luogo in cui il cittadino deve recarsi per esprimere il proprio assenso. Sappiamo che spesso vi sono difficoltà a causa della differenza tra i termini «residente» e «domiciliato». Pertanto con l'emendamento 1.106 si propone di aggiungere le parole: «ove sono residenti», in modo che si chiarisca qual è il luogo dove depositare questi atti. Mi sembra un momento di chiarezza e mi auguro che il relatore lo condivida.

LAVAGNINI. Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare solo questo emendamento 1.101, dando per illustrati tutti gli emendamenti presentati agli altri articoli del disegno di legge. Illustro questo emendamento perché lo ritengo fondamentale in ordine all'applicazione del principio della gratuità dell'atto di donazione, che è una condizione inderogabile per il trapianto di organi da cadavere e da vivente.

Vi sono prese di posizione in merito da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ha dichiarato il traffico a fini di lucro di organi umani contrario alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (risoluzione WHA 40.13, XL Assemblea mondiale della sanità, maggio 1987).

Il concetto diviene cogente nel 1989 (XLII Assemblea, risoluzione 42.5, su Prevenzione di acquisto e di vendita di organi umani), allorché vengono invitati gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità ad introdurre leggi proibitive del traffico commerciale di organi «che sfrutta la sofferenza umana ed espone a rischio grave la salute dei donatori». Ne consegue che sono giudicati leciti, e quindi possibili, certi atti, come donare propri organi e tessuti, solo se a titolo gratuito. Qualora, infatti, il trapianto di organo risulti finalizzato ad interessi economici, l'organo sul piano giuridico diventa un oggetto, ovvero una merce, valutabile nell'ottica di un materiale profitto. In tal caso si dà luogo ad uno sfruttamento di materiale biologico che tende inevitabilmente a favorire il più abbiente grazie al sacrificio del più povero, e non solo all'interno di un paese in cui vi siano divari di carattere sociale, ma anche tra paesi differenti a svantaggio, ovviamente, di quelli più arretrati.

Va quindi sottolineato che la donazione di un organo deve essere intesa esclusivamente come un'offerta personale. Questa problematica è stata avvertita a livello internazionale, per cui le risoluzioni del Consiglio d'Europa del 1975, della Conferenza dei Ministri europei della sanità del 1980, dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1990 ed infine della Conferenza internazionale di Monaco di Baviera del 1991 hanno sancito esplicitamente l'opposizione al commercio degli organi e dei tessuti nonché a qualsiasi forma di ingerenza di pagamento (ad esempio, le spese di trasporto dell'organo prelevato) da parte del ricevente, che potrebbe forzare a suo favore la decisione per la scelta di destinazione degli organi.

Concludo, signor Presidente, facendo riferimento ad un'indagine svolta in un ospedale italiano, tra operatori medici e paramedici, il cui sorprendente risultato è che il 22 per cento degli intervistati riteneva possibile che la morte cerebrale non fosse una vera morte ed il 35 per

cento riteneva possibile che in Italia si attuasse il commercio di organi. È per tali motivi che ho presentato l'emendamento 1.101, tendente appunto ad aggiungere al primo comma dell'articolo 1 la specificazione del principio di gratuità della donazione degli organi. *(Applausi del senatore Borgia).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.104, 1.102, 1.100, 1.106 e 1.103.

Per quanto riguarda l'1.105, invito il proponente a riformularlo, nel senso che il comma 1 dovrebbe prevedere la seguente formulazione: «È consentito il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, previa manifestazione di volontà espressa dai cittadini presso gli uffici delle unità sanitarie locali secondo le modalità di cui all'articolo 2». Accetto quindi la seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Delfino, ma esprimo parere contrario sul complesso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Delfino, accetta la proposta di modifica suggerita dal relatore?

DELFINO. Signor Presidente, accetto di modificare l'emendamento 1.105 nel senso proposto dal relatore perché ritengo che si tratti comunque di un chiarimento normativo. Anche se non si accoglie pienamente lo spirito dell'emendamento da me presentato, mi pare che si possa condividere almeno l'aspetto di un coordinamento del testo legislativo che faccia chiarezza sul concetto di «silenzio-assenso informato».

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'emendamento 1.101 dei senatori Lavagnini e Gregorelli, suggerisco una modifica. Propongo di sopprimere le parole: «nonchè l'importazione e l'esportazione anche con il solo rimborso delle spese». Crediamo che si possano creare confusioni, soprattutto in Europa, dove esiste un interscambio di organi: intendo riferirmi alla possibilità di avere alcuni organi, come le cornee o i reni, da altri paesi europei ed io credo che sia giusto che se queste persone inviano un pacco con del materiale al suo interno non paghino la spesa di spedizione. Noi non chiediamo che venga pagato il donatore, ma che sia rimborsato l'istituto che spedisce un pacco o lo fa recapitare con un medico fino a destinazione. Ad esempio, se un pacco venisse recapito da una persona proveniente da Bruxelles con desinazione Roma, per lo meno dobbiamo rimborsare il viaggio aereo per quella tratta. Non significa traffico di organi, ma semplicemente pagare il giusto quanto dovuto.

Quindi, l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Lavagnini e Gregorelli, non può essere accolto nella sua attuale formulazione. Qualora i presentatori apportassero delle correzioni alle ultime due righe di tale proposta modificativa, allora potrei esprimere anche parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Lavagnini, accoglie la richiesta che le è stata rivolta dal relatore?

LAVAGNINI. Signor Presidente, è evidente che la donazione degli organi è un'offerta personale e gratuita; e questo è affermato dalla stessa dichiarazione.

Potrei concordare con le considerazioni svolte poc'anzi dal relatore e aggiungere in fine al testo dell'emendamento da me presentato le seguenti parole: «da parte del ricevente», proprio perchè tra chi impianta e chi espianta vi sono posizioni diverse. La nostra preoccupazione è che chi riceve una donazione non debba poter essere privilegiato rispetto ad un'altra persona che attende anch'essa la donazione.

MARTELLI, *relatore*. E chi sarebbe?

LAVAGNINI. Colui che riceve la donazione.

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori dell'emendamento 1.101 di sopprimere interamente il secondo periodo, perchè sono convinto che crea confusione, nel senso che poi finiremmo per non rimborsare, ad esempio, le spese di viaggio di un medico che recapita l'organo da trapiantare. È assurdo che chiediamo un organo da trapiantare ad un paese a noi vicino senza però rimborsare, ad esempio, le spese dell'aereo alla persona che recapita tale organo. A mio avviso, ciò è vergognoso!

Signor Presidente, a questo punto chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento 1.101. Concordiamo con la prima parte ma siamo contrari alle parole: «nonchè l'importazione e l'esportazione», a meno che non venga evidenziato chiaramente che sia possibile rimborsare le spese non di commercio degli organi ma di trasporto o altre spese reali di preparazione al trapianto, spese naturali che comunque si verificano nel settore della sanità.

CONDORELLI, *sottosegretario di stato per la sanità*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.104 e parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.105.

Eguale parere negativo esprimo sull'emendamento 1.102, mentre sull'emendamento 1.100 ho delle perplessità e quindi mi rimetto all'Assemblea. Questa è una norma di garanzia che potrebbe tornare utile, però mi è stato riferito che la notifica, così come proposta nel disegno di legge, è equivalente. Comunque, lo ripeto, mi rimetto all'Assemblea su questo ed anche sull'emendamento 1.106.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.103, vorrei pregare il senatore Dionisi di concordare sul fatto che i medici di famiglia vengano inseriti invece al comma 7 dell'articolo 2, cioè rivedendo un loro contributo insieme alle associazioni di volontariato nella raccolta delle manifestazioni di volontà. Sono contrario ad introdurre la figura dei medici di famiglia al comma 1 dell'articolo 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.101, presentato dai senatori Lavagnini e Gregorelli, a mio avviso esso dovrebbe essere formulato in altro modo; il suo contenuto lo si ritrova già nel provvedimento. Infatti,

la donazione è sicuramente gratuita: punto e basta. Tale emendamento potrebbe limitarsi ad affermare: «La donazione di organi e tessuti è gratuita.», senza aggiungere altro. D'altra parte, tutto il resto, il commercio, l'importazione e l'esportazione di organi, è già vietato dalla normativa al nostro esame e anche dalla parte che rimarrà in vigore della legge n. 644 del 1975.

Quindi, esprimerei parere favorevole sull'emendamento 1.101 solo in tal caso.

MARTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo individuato una soluzione con il senatore Lavagnini per modificare l'emendamento 1.101.

LAVAGNINI. La nuova formulazione dell'emendamento 1.101 è la seguente:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. La donazione di organi e tessuti è offerta personale e gratuita. È vietata ogni forma di pagamento anche indiretto, di scambio ed intermediazione anche con il solo rimborso delle spese da parte del ricevente l'organo».

1.101 (Nuovo testo) LAVAGNINI, GREGORELLI

PRESIDENTE. Eventualmente daremo lettura della formulazione definitiva dell'emendamento in esame al momento del voto.

Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Rocchi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105 nella nuova formulazione, che è la seguente:

*Al comma 1, sostituire le parole:* «previo assenso espresso» *con le altre:* «previa manifestazione di volontà espressa», *ed aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo le modalità di cui all'articolo 2».*

1.105 (Nuovo testo) DELFINO, TAMPONI

ABRAMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

ABRAMONTE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma e quella del senatore Di Maio a questo emendamento, sul quale esprimo parere favorevole.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

BERTONI. Anch'io, signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento.

BRUNO GANERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 1.105.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Anch'io, signor Presidente, desidero apporre la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, nel nuovo testo, presentato dal senatore Delfino e da altri senatori.

**È approvato.**

ROVEDA: Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Dionisi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

ALBERTI CASELLATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI. Signor Presidente, comprendo le ragioni che hanno indotto il senatore Merigliano a presentare questo emendamento, la cui *ratio* è di per sé condivisibile; esso è teso a rafforzare le garanzie, per il cittadino, di conoscenza del questionario che coinvolge un momento così importante della sua vita.

Sono tuttavia contraria perchè è meno di quel che già è scritto nel provvedimento: la notifica, sotto il profilo giuridico, è di più rispetto a

una raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo modo le garanzie diminuiscono e non aumentano.

MERIGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MERIGLIANO. Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere. È stato detto che il procedimento sarebbe simile a quello usato per i certificati elettorali in quanto si tratta di una notifica. Ma quante persone vanno poi in comune a ritirare i certificati elettorali? Non è corretta questa procedura: la notifica non significa niente.

ALBERTI CASELLATI. Basta la ricevuta di ritorno.

MERIGLIANO. Con il mio emendamento propongo di inviare prima la raccomandata e solo dopo la notifica: tale procedura sarebbe più corretta. In ogni caso, cari colleghi, fate quello che volete.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROVEDA. Signor Presidente, dato il mal funzionamento della pubblica amministrazione, la proposta del professor Merigliano è assolutamente da accettare: rappresenta una forma di garanzia pratica che salva tante belle parole di giuristi e legulei che poi nella pratica non servono a niente. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento del senatore Merigliano e invitare la Commissione a trovare una formula che soddisfi tutte le esigenze. Il senatore Merigliano teme giustamente che se la notifica non dovesse raggiungere il destinatario verrebbe affissa all'albo e quest'ultimo non la riceverebbe mai.

Ci troviamo di fronte a una fattispecie complessa e dobbiamo far sì che con qualsiasi mezzo il cittadino venga informato, sia consapevole di quello che sceglie. Dobbiamo trovare una soluzione, eventualmente prevedendo un correttivo, che potrebbe anche non essere l'emendamento del senatore Merigliano: penso, ad esempio, ad un processo per tappe, partendo dalla raccomandata per arrivare alla notifica, ma ipotizzando tutti i possibili contrattempi, per far sì che la conoscenza - che è ciò che ci interessa - arrivi al destinatario.

Non si tratta di un adempimento burocratico: qui si giocano non solo valori ma anche interessi contrapposti, e sappiamo quante e quali siano le storture dei due sistemi, quello della notificazione e quello postale.

Invito il senatore Merigliano e gli altri colleghi ad unire gli sforzi per arrivare ad una soluzione qualificata che possa raggiungere gli effetti sperati.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, vorrei invitare i colleghi a non drammatizzare su questo punto. È vero che stiamo parlando di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma dobbiamo ricordare che molte raccomandate non arriveranno e ritorneranno all'ufficio postale, per cui le persone non raggiungibili rimarranno tali. Inoltre, il destinatario dovrà prima di tutto leggere la raccomandata, e se non abbiamo difucia nella persona che riceve la notifica, come possiamo avere fiducia in quella che riceve la raccomandata, che può essere un qualunque componente della famiglia?

La raccomandata costa più della notifica: potremmo spendere meglio i nostri soldi, ad esempio informando di più la popolazione. Il punto centrale, pertanto, è come informare la popolazione, non sono certo questi problemi burocratici. La notifica è il modo più semplice, più sicuro, più provato, e il destinatario deve firmare la ricevuta davanti al messo; ha quindi lo stesso valore della ricevuta di ritorno, solo che vi è un contatto personale.

Non dobbiamo sprecare soldi in questioni burocratiche: dobbiamo impegnarli per offrire una migliore informazione, eventualmente prevedendo un'adeguata formazione dei notificatori, i quali potrebbero richiamare l'attenzione sul problema e l'impegno. Non possiamo rallentare il processo di approvazione della legge per il tema in questione: la cosa più importante è che la gente sia ben informata.

Non ho alcun atteggiamento fideistico verso la raccomandata, un pezzo di carta che la gente riceve e che può essere buttato via come qualsiasi altro pezzo di carta. Credo che il contatto personale sia molto più utile. Anche in occasione delle elezioni non inviamo i certificati elettorali per mezzo di raccomandata, ma li facciamo notificare di persona. Mi sembra la cosa più seria.

DE PAOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PAOLI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Merigliano e chiedo di apporvi la firma.

Vorrei sottolineare che, se è vero che lo Stato andrà sicuramente a spendere del denaro in questo modo, è vero anche che il problema che stiamo affrontando è estremamente serio e che non possiamo fermarci di fronte ad una spesa quando si parla della vita delle persone e delle famiglie. Nessuno può pensare di approvare un provvedimento come questo senza preoccuparsi di fornirne al cittadino conoscenza diretta. Si tratta di un aspetto di primaria importanza, anche per un problema di democrazia

PIETRA LENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PIETRA LENZI. Desidero fare soltanto una precisazione. È lo stesso senatore Merigliano a prevedere nella sua proposta che: «In assenza di risposta la pratica dovrà essere portata a compimento dai messi comunali». Ma la notifica è portata dai messi comunali e quindi noi non facciamo altro che aggiungere un'ulteriore fase, un aggravio burocratico, in quanto la raccomandata dovrebbe poi essere trasmessa dalle USL.

Credo esista questa necessaria distinzione tra l'informazione, che seguirà tutte le strade possibili (televisione, scuole e così via), e la comunicazione diretta che, secondo questa proposta, l'unità sanitaria locale dovrebbe affidare ad una raccomandata con ricevuta di ritorno ed in caso di mancato ricevimento ai messi comunali. La strada di una comunicazione portata dal messo comunale credo sia la più semplice, anche se certamente presenterà qualche difficoltà. Teniamo presente che l'informazione non è affidata solo a questo mezzo: questo è soltanto uno dei mezzi possibili.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento presentato dal senatore Merigliano e chiedo di aggiungervi la firma. Infatti, la sicurezza con cui dobbiamo perseguire la corretta informazione, per ottenere dal maggior numero possibile di cittadini - possibilmente da tutti - una chiara risposta al quesito in modo da sapere chi è favorevole e chi è contrario, stante la materia di cui si discute deve essere massima. Anche perchè, prevedendo questo disegno di legge il meccanismo del silenzio-assenso, sarebbe davvero grave che noi trascurassimo gli strumenti per poter ottenere più che il silenzio-assenso un esplicito consenso. (*Applausi del senatore Roveda*).

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.100 e chiedo di aggiungere la mia firma, sulla base delle stesse motivazioni rappresentate dal collega Folloni.

FANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTE. Voterò contro questo emendamento che introduce un doppione di adempimento burocratico, che oltretutto verrebbe a costare circa 80 miliardi, una cifra che potrebbe essere destinata ad una mag-

giore informazione. Peraltro il comma 3 dell'articolo 2 prevede questo adempimento.

ANDREOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento per gli stessi motivi esposti dal senatore Fante. Oltre al rilievo circa il maggior onere, va considerato anche che si verificherebbe una dilatazione dei tempi di informazione.

Si tratterebbe niente meno che di un doppione. I messi comunali si recano capillarmente da ciascuno dei cittadini italiani. Se non ce la fanno loro c'è poca possibilità di raggiungerli in altro modo, a mio parere. Quindi è assolutamente un doppione.

DELFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELFINO. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 non mi trova favorevole perché l'ultima parte, quella che recita: «In assenza di risposta la pratica dovrà esser portata a compimento dai messi comunali», fa presumere l'obbligo di tutti cittadini comunque di rispondere. Ci potrebbe essere un cittadino informato che non vuole rispondere perché gli sta bene il silenzio-assenso informato. Peraltro, come è già stato rilevato, la notifica viene fatta tramite messo comunale o giudiziario.

In conclusione, non sono favorevole ad introdurre l'obbligo per il cittadino di dare comunque una risposta. Se sono stato informato - questo è, a mio giudizio, il significato del silenzio-assenso previsto dalla norma in esame -, nel momento in cui non do la risposta vuol dire che consento alla donazione di organi. Se invece l'emendamento in esame volesse sottolineare il pericolo che alcuni non ricevano la notifica, allora esso andrebbe formulato in altro modo. Se la formulazione, però, rimane invariata non posso condividerla perché vanificherebbe la procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Briccarello, lei ha già parlato.

BRICCARELLO. Voglio chiedere al senatore Merigliano di modificare l'emendamento, limitandolo a prevedere l'ipotesi in cui la notifica non giunga a destinazione. Anziché la pubblicazione all'albo, che vorrebbe dire la non conoscenza effettiva, si potrebbe prevedere la seguente ipotesi: si potrebbero miscelare i due emendamenti, dicendo che vale la notifica come prevista nel testo del disegno di legge e, laddove la notifica non venga portata a destinazione, si deve prevedere questa norma di salvaguardia. Chiedo quindi al relatore di subemendare l'emendamento 1.100 in questo senso.

BETTONI BRANDANI. Non si può parlare due volte, signor Presidente.

PAROLA. Non esiste!

PRESIDENTE. Onorevole relatore, senatore Merigliano, la modifica ipotizzata dalla senatrice Briccarello può essere accolta?

MARTELLI, *relatore*. Non accettiamo alcuna modifica. Ribadisco il mio parere contrario.

TAMPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMPONI. Signor Presidente, voglio solo dichiarare che voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Merigliano.

BINAGHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, credo che comunque l'emendamento 1.100 non possa essere riferito all'articolo 1. Se si fa riferimento al modo in cui deve essere recepito l'assenso, questa proposta dovrebbe essere esaminata in riferimento al comma 3 dell'articolo 2. Pertanto, se l'emendamento rimane riferito all'articolo 1, il mio voto sarà contrario perché complica ulteriormente le procedure. Infatti si dice che il messo comunale notifica la pratica al cittadino, si prevede quindi una raccomandata con ricevuta di ritorno e poi un'ulteriore notifica del messo comunale: mi sembra un sistema oltremodo complicato che troverebbe poca rispondenza pratica.

BETTONI BRANDANI. Signor Presidente, vorrei chiedere alla Presidenza se può parlare più di un senatore per Gruppo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Solo in dissenso dal Gruppo.

BETTONI BRANDANI. Allora la prego di applicare il Regolamento.

PRESIDENTE. I senatori hanno potuto prendere la parola solo perché sono state aggiunte altre firme, senatrice Bettoni Brandani.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Merigliano e da altri senatori.

**Non è approvato.**

SALVATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dal senatore Napoli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

NATALI. Domdando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, mi sembrava ovvio specificare che si tratta delle unità sanitarie locali ove sono residenti. Pertanto non capisco l'opposizione a questo emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato l'emendamento. Comunque la sua dichiarazione rimarrà agli atti.

In relazione all'emendamento 1.103, il Governo ha chiesto che il suo esame sia trasferito in sede di articolo 2, comma 7.

Senatore Dionisi, è d'accordo con questa proposta?

DIONISI. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101, il cui testo è stato modificato. Invito il senatore segretario a darne lettura.

THALER AUSSERHOFER, *segretario:* «La donazione di organi e tessuti è offerta personale e gratuita. È vietata ogni forma di pagamento anche indiretto, di scambio ed intermediazione anche con il solo rimborso delle spese da parte del ricevente l'organo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, nel testo modificato, presentato dai senatori Lavagnini e Gregorelli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La manifestazione di volontà alla donazione gratuita di organi, tessuti e cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espressa dai cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età mediante dichiarazione sottoscritta in duplice copia secondo una formula all'uopo predisposta con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di volontà mediante l'apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore) sulla tessera sanitaria.

2. Per i minori di anni sedici e gli interdetti, la manifestazione di volontà di cui al comma 1 è espressa da coloro che ne abbiano rappresentanza legale.

3. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare ai cittadini al loro domicilio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la formula di cui al comma 1. I cittadini sono tenuti ad esprimere la manifestazione di volontà, positiva o negativa, entro i successivi novanta giorni, richiedendo contestualmente agli uffici di cui sopra di provvedere alla relativa annotazione sulla tessera sanitaria.

4. La mancata espressione della manifestazione di volontà, rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria, equivale ad assenso alla donazione di organi, tessuti e cellule successivamente al decesso.

5. La notifica di cui al comma 3 deve essere accompagnata da chiaro ed inequivoco avviso sulla circostanza che la mancanza di dichiarazione di volontà è considerata assenso alla donazione.

6. La disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso gratuito all'ausilio delle associazioni di volontariato per la donazione di organi riconosciute dal Ministero della sanità. Anche a queste ultime può essere espresso l'assenso mediante apposita dichiarazione. Le anzidette associazioni trasmettono il dato relativo all'assenso alle unità sanitarie locali che lo annotano sulla tessera sanitaria dell'interessato.

8. Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 trasmettono i dati tempestivamente, anche in via telematica, al più vicino centro regionale di riferimento o interregionale di coordinamento per i trapianti collegato in via informatica al centro nazionale.

9. La manifestazione di volontà positiva o negativa espressa ai sensi del comma 1, può essere revocata in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, purchè idonea a fornire prova certa della volontà, dall'interessato o dal rappresentante legale, che ne dà comunicazione

agli uffici delle unità sanitarie locali di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali provvedono alla rettifica sulla tessera sanitaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il dissenso al prelievo di organi, tessuti o cellule del proprio corpo successivamente al decesso è espresso dai cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età mediante dichiarazione sottoscritta, agli uffici delle unità o aziende sanitarie locali che provvedono all'annotazione della dichiarazione sulla tessera sanitaria di apposito codice».

2.223 DELFINO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 provvedono alla relativa annotazione della manifestazione di non volontà mediante l'apposizione della dicitura ND (non donatore) sulla tessera sanitaria o su altro documento di identità».

2.211 BINAGHI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «tessera sanitaria», *aggiungere le seguenti:* «sulla patente di guida e sugli altri documenti di riconoscimento».

2.230 TAMPONI, PERLINGIERI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «tessera sanitaria», *aggiungere le seguenti:* «, sulla patente di guida e sulla carta d'identità».

2.228 ANDREOLI, TORLONTANO, BINAGHI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «tessera sanitaria», *aggiungere le seguenti:* «e sulla patente di guida».

2.229 NAPOLI, SILIQUINI, TAMPONI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* «o ND (non donatore)».

2.216 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 1, aggiungere infine le parole:* «e indicano se si tratta di donazione di cellule o tessuti o organi e per quale fine, terapeutico o scientifico».

2.231 ROCCHI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «la manifestazione di volontà» *con le altre:* «il dissenso».

2.224 DELFINO

*Al comma 2, sostituire le parole:* «rappresentanza legale» *con le altre:* «patria potestà».

2.217 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 2, dopo le parole:* «rappresentanza legale», *inserire le altre:* «purchè non vi sia l'opposizione di altro avente titolo».

2.200 MANARA, BRUGNETTINI

*Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7.*

2.225 DELFINO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «sono tenuti a notificare», *inserire le seguenti:* «a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno».

2.201 MERIGLIANO

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I cittadini possono esprimere la loro volontà in qualunque momento».

2.232 ROCCHI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* «, positiva o negativa,».

2.218 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «sulla tessera sanitaria», *inserire le seguenti:* «, sulla patente di guida e sulla carta d'identità».

2.235 ANDREOLI, TORLONTANO, BINAGHI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «tessera sanitaria», *aggiungere le seguenti:* «e sulla patente di guida».

2.234 NAPOLI, SILIQUINI, TAMPONI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Se non ritorna la ricevuta della raccomandata la notifica deve essere effettuata a mezzo messo comunale».

2.202 MERIGLIANO

*Sopprimere i commi 4, 5, 6.*

2.236 FOLLONI

*Sopprimere il comma 4.*

2.203 MANARA, ROVEDA

*Sopprimere il comma 4.*

2.219 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Sopprimere il comma 4.*

2.237 ROCCHI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La mancata espressione della manifestazione di volontà rilevata dall'assenza di qualsiasi annotazione sulla tessera sanitaria equivale alla dicitura ND (non donatore)».

2.212 MANARA, ROVEDA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Qualora risulti impossibile verificare se esiste un assenso espresso, valgono le disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge».

2.213 MERIGLIANO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Nel caso di mancata espressione della volontà in uno dei modi previsti dalla presente legge, le donazioni degli organi, tessuti e cellule successivamente al decesso può aver luogo o per atto di ultima volontà del soggetto e in mancanza, per volontà espressa dagli ascendenti e discendenti fino al 2° grado».

2.204 SCALONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In assenza della dichiarazione di volontà positiva o negativa espressa in vita, il prelievo di organi, tessuti e cellule del defunto è permesso qualora non vi sia opposizione scritta ai prelievi da parte del coniuge non separato e, in mancanza di questo, dei figli di età non inferiore a 18 anni e, in loro mancanza, dei genitori».

2.215 LAVAGNINI, GREGORELLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In assenza della dichiarazione di volontà positiva o negativa espressa in vita, il prelievo di organi, tessuti e cellule del defunto è permesso qualora venga dichiarato per iscritto l'assenso ai prelievi da parte del coniuge non separato o, in mancanza di questo, dei figli di età non inferiore ai diciotto anni od in subordine dei genitori».

2.238 FOLLONI

*Al comma 4, dopo le parole:* «sulla tessera sanitaria», *inserire le seguenti:* «o sulla patente di guida o sulla carta d'identità».

2.239 ANDREOLI, TORLONTANO, BINAGHI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Nelle ipotesi previste al comma precedente è fatta sempre salva la facoltà del coniuge non separato, o, in mancanza, dei figli di età non inferiore ad anni 18, o, in subordine, dei genitori, di far annotare il proprio diniego alla donazione sulla tessera sanitaria del congiunto».

2.205 PERLINGIERI, BRICCARELLO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Il prelievo è impedito quando, non sussistendo l'assenso di cui al primo comma del presente articolo, sia intervenuta, d'iniziativa del coniuge non separato o dei figli di età non inferiore ad anni 18 o dei genitori, opposizione scritta nel termine utile per l'espianto».

2.206 PERLINGIERI, BRICCARELLO

*Sopprimere il comma 5.*

2.207 MANARA, ROVEDA

*Sopprimere il comma 5.*

2.220 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Sopprimere il comma 5.*

2.240 ROCCHI

*Sopprimere il comma 6.*

2.208 MANARA, ROVEDA

*Sopprimere il comma 6.*

2.241 ROCCHI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. La manifestazione di assenso può essere raccolta, gratuitamente, anche presso gli uffici delle associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero della sanità e presso i medici di famiglia. I predetti soggetti devono controfirmare la manifestazione di volontà e trasmettere il dato relativo all'assenso alle unità sanitarie locali che lo annotano sulla tessera sanitaria dell'interessato».

2.221 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:* «per la donazione di organi».

2.242 ROCCHI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «riconosciute dal Ministero della sanità» *con le altre:* «riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

2.100 BETTONI, DI ORIO, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, STEFANO, TORLONTANO, XIUMÈ, BINAGHI, ANDREOLI

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* «riconosciute dal Ministero della Sanità» *con le seguenti:* «riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266».

2.209 LAVAGNINI, GREGORELLI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:* «espresso l'assenso», inserire le seguenti: «o il dissenso».

2.243 ROCCHI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola:* «dichiarazione», *inserire le seguenti:* «sottoscritta secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo».

2.244 FOLLONI

*Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole:* «il dato relativo all'assenso» *con le altre:* «la dichiarazione sottoscritta secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo».

2.245 FOLLONI

*Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «relativo all'assenso».

2.246 ROCCHI

*Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole:* «dell'interessato», *aggiungere le seguenti:* «e lo trasmettono a loro volta per via telematica al centro nazionale di riferimento».

2.247 IL RELATORE

*Al comma 8, sostituire le parole da:* «, anche in via telematica» *fino alla fine del comma con le altre:* «in via telematica al centro nazionale di riferimento».

2.248 IL RELATORE

*Al comma 8, dopo la parola:* «tempestivamente», *sopprimere la virgola e la parola* «anche», *sopprimere inoltre la virgola dopo la parola:* «telematica».

2.249 ANDREOLI

*Al comma 8, dopo la parola:* «nazionale», *aggiungere le seguenti:* «e questo, a sua volta, collegato con i centri di rianimazione».

2.250 ANDREOLI

*Al comma 9, sostituire le parole:* «la manifestazione di volontà positiva o negativa, espressa» *con le altre:* «il dissenso al prelievo, espresso».

2.226 DELFINO

*Al comma 9, sopprimere le parole:* «positiva o negativa».

2.222 DIONISI, SALVATO, MARCHETTI, CAPONI

*Al comma 9, dopo le parole:* «comma 1», *inserire le seguenti:* «e del comma 4-*bis*».

2.214 PERLINGIERI, BRICCARELLO

*Al comma 9, sostituire le parole:* «e in qualsiasi forma, purchè idonea a fornire prova certa della volontà, dall'interessato o dal rappresentante legale» *con le altre:* «con dichiarazione scritta dell'interessato o del rappresentante legale».

2.101 TORLONTANO, BETTONI BRANDANI, DI ORIO, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, STEFÀNO, TORLONTANO, XIUMÈ, BINAGHI, ANDREOLI

*Al comma 9, sostituire le parole:* «in qualsiasi forma, purchè idonea a fornire prova certa della volontà» *con le altre:* «con le stesse modalità con cui è stata espressa».

2.210 LAVAGNINI, GREGORELLI

*Al comma 9, dopo le parole:* «sulla tessera sanitaria», *aggiungere le seguenti:* «, sulla patente di guida e sulla carta d'identità».

2.251 ANDREOLI, TORLONTANO, BINAGHI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-*bis*. Per gli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro della sanità provvederà a definire le relative modalità attuative, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

2.227 DELFINO

Gli emendamenti 2.223 e 2.224 sono preclusi e gli emendamenti 2.201 e 2.202 ritirati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

DELFINO. Signor Presidente, l'emendamento 2.225 ha un'impostazione di carattere generale relativa anche all'esigenza, da più parti avvertita e in più sedi declamata, di evitare una legislazione troppo spesso di dettaglio che poi rischia di essere superata. Poichè l'emendamento, così come previsto, dovrebbe essere modificato, perchè non ha più validità nella sua globalità, dato che prevede anche la soppressione del

comma 4, che voglio assolutamente mantenere, lo ritiro. Però intendo rappresentare una riflessione al Governo ed al relatore. Certamente la norma deve indicare la necessità di raccogliere, mediante dichiarazione scritta, la volontà dei cittadini circa la donazione, ma ritengo che, in ordine alle modalità attuative relative alla raccolta di tali dichiarazioni, vi debba essere una maggiore delegificazione. A mio avviso spetta al Ministero della sanità il compito di assolvere ai vari adempimenti e di individuare le modalità operative. Infatti, qualora intervenissero sistemi e modalità nuovi ed innovativi, avendo normato l'argomento in una legge, ci troveremmo nella condizione di dover tornare a legiferare sulla questione. In ogni caso, per superare qualsiasi difficoltà, ribadisco che ritiro l'emendamento 2.225.

L'emendamento 2.227 è conseguente al ragionamento che ho appena svolto in ordine alla opportunità di pulire il testo da alcune disposizioni che prevedono una serie di adempimenti attuativi relativi alla raccolta della dichiarazione scritta. L'emendamento tende a demandare al Ministro della sanità il compito di provvedere in merito con un proprio decreto. Si tratta di una testimonianza della volontà di non appesantire la nostra legislazione con norme di dettaglio di competenza ministeriale, in questo caso del Ministro della sanità.

BINAGHI. Signor Presidente, l'emendamento 2.211 è semplice e vuole rendere più spedite le pratiche burocratiche a livello di unità sanitarie locali, prevedendo l'esplicitazione della espressione di volontà negativa, attraverso la dicitura ND (non donatore), in modo che tutti i possibili donatori, sia quelli che hanno espresso la propria volontà in tal senso sia quelli che, per pigrizia o altri motivi, non esprimono alcuna volontà, siano giudicati allo stesso modo, nel senso che non appaia nulla sul loro libretto sanitario, il che starebbe a significare che sono d'accordo con la donazione. Resta il problema di cercare di esplicitare questa volontà non solo sulla tessera sanitaria; in Italia infatti quello della tessera sanitaria è un problema non considerato. Sfido a contare quante persone girano normalmente con tale documento in tasca. Occorre quindi cercare un altro documento di identità da associare alla tessera sanitaria, come la patente di guida o la carta di identità. Altrimenti, considerato che si intende rendere operativo un sistema telematico che consenta di sapere immediatamente se un soggetto è donatore o no, sarà veramente difficile, in un contesto quale un reparto di rianimazione, giudicare qual è l'espressione di volontà del cittadino. Il mio intendimento, quindi, è di semplificare nel senso che chi è contrario esprime la propria volontà in tal senso, tutti gli altri sono uguali nei riguardi della donazione.

* TAMPONI. Signor Presidente, anche l'emendamento 2.230 è molto semplice e mi rifaccio a quanto ha detto il collega Binaghi. Se controlliamo il nostro portafoglio dove teniamo le nostre carte certamente troviamo la patente, la carta d'identità, le carte di credito, ma difficilmente la tessera sanitaria. Ritengo che il documento di riconoscimento che accompagna ciascun individuo sia certamente quello tradizionalmente più usato, la patente o la carta d'identità. Ecco perché proponiamo questo emendamento che non è sostitutivo bensì aggiuntivo. Proponiamo che,

oltre all'annotazione sulla tessera sanitaria, vi sia anche quella sulla patente o su altro documento di riconoscimento. Consideriamo che molti degli espianti avvengono dopo incidenti automobilistici, dopo traumi subìti sulle strade. Analogamente penso ad altri tesserini di riconoscimento, ad esempio il porto d'armi. Tutto questo renderebbe più immediato e più desumibile, direi in tempo reale, il connotato del titolare del documento, se sia esso donatore o non donatore. Questo mi sembra un elemento aggiuntivo per ridurre ulteriormente i tempi al fine di conoscere le caratteristiche del soggetto che potrebbe donare o meno gli organi.

Per tali motivi, ritengo che l'emendamento 2.230 sia accettabile dai colleghi. Desidero sottolineare che tale norma accelererebbe oltre tutto il processo di modifica dei documenti come la patente di guida, un processo già avviato, che tende a rendere più semplici e moderni i documenti di riconoscimento. Probabilmente si introdurranno delle schede magnetiche, quali quelle che noi abbiamo qui al Senato, che renderebbero il documento di riconoscimento molto più compatibile con le esigenze di modernità, mentre quello attuale, a parere di molti, è obsoleto.

Rilevo infine che l'emendamento da noi proposto va nella direzione di altri emendamenti presentati in quest'Aula e che le associazioni di volontariato che si occupano del problema hanno segnalato in vari modi l'esigenza di introdurre nei documenti di riconoscimento questa titolarità.

ANDREOLI. Signor Presidente, gli emendamenti 2.228, 2.235 e 2.239 si collegano al discorso che è stato già impostato dai colleghi Binaghi e Tamponi. Purtroppo, la maggior parte - circa tre quarti - dei donatori di organi è sicuramente costituita dai giovani coinvolti negli incidenti stradali. In questi casi, i giovani dovrebbero recare con sè la patente di guida o la carta di identità. Il nostro, quindi, è sostanzialmente un ragionamento di convenienza: si tratta di aumentare la probabilità di non perdere nemmeno un possibile donatore.

Devo rilevare che noi auspichiamo che il comma 8 venga successivamente modificato nella linea di alcuni emendamenti che abbiamo proposto. Infatti, se verrà introdotta l'utilizzazione informatica di tutti i dati, dai centri di rianimazione periferici al centro di coordinamento nazionale e viceversa, le indicazioni contenute nell'articolo 2 potrebbero risultare superflue; comunque, servirebbero in ogni caso a coprire gli eventuali *black out* che si potrebbero determinare.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.249 e 2.250, si tratta, per così dire, di introdurre più o meno la quadratura del cerchio. Sappiamo che oggi la telematica è alla portata di tutti e, come è noto, un apparecchio *modem* collega un semplice terminale con qualsiasi altra parte del mondo e costa poche centinaia di migliaia di lire. Quindi, attraverso il *modem* si possono collegare i centri di coordinamento nazionale con gran parte del mondo. Peraltro, gli operatori addetti alla rianimazione potrebbero essere istruiti con pochissimi giorni di formazione professionale: la telematica in questi casi è veramente alla portata di tutti. Mi rifiuto di credere che possano intervenire difficoltà economiche, strutturali o burocratiche che impediscano di impostare l'informatizzazione del

settore. Se vogliamo che questa legge funzioni, è necessario introdurre le tecnologie informatiche, dai centri di espianto periferici, cioè da dove arriva il possibile donatore, al centro nazionale di coordinamento e, attraverso questo, ai centri di rianimazione. Attraverso la via telematica si può fare in tempo reale quello che è necessario; in caso contrario continueremo a rimanere il paese che non decolla mai.

NAPOLI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.229 e 2.234. Ritengo che molte considerazioni che vorrei svolgere su queste due proposte modificative sono state fatte dai colleghi che hanno già illustrato emendamenti dello stesso tenore.

Abbiamo già detto in discussione generale che, pur riconoscendo che questo sistema informatico di comunicazione di tutti coloro che hanno volontariamente accettato l'assenso informato possa e debba funzionare, in assenza della tessera sanitaria, che dovrà essere predisposta o, come diceva poc'anzi anche il senatore Andreoli, in presenza di una interruzione del servizio - situazione che bisogna tenere nel debito conto - riteniamo che debba essere rifiutata l'esclusione dell'apposizione della dicitura D o ND sulla patente di guida.

La nostra proposta è che, tenuto conto che si tratta di un documento che molte persone portano con sé o, nel caso non l'abbiano conseguita, lo stesso discorso vale per la carta di identità, bisogna prevedere in questa fase che tale dicitura debba essere annotata anche su questo documento che quasi tutti i cittadini portano con sé; ciò probabilmente potrebbe evitare delle questioni e probabilmente, in caso di problemi non risolvibili, l'acquisizione della immediata volontà del donatore da parte dei centri prelievi.

DIONISI. Signor Presidente, ho illustrato in precedenza il senso di tutti gli emendamenti da noi proposti; è inutile che ripeta le stesse motivazioni, per cui li do tutti per illustrati.

ROCCHI. Signor Presidente, il senso degli emendamenti da me presentati all'articolo 2, sia quelli abrogativi sia quelli modificativi, va in varie direzioni.

In primo luogo, si tratta di avere una sorta di calmiere in quella che sembra essere una veloce corsa ad una *deregulation* dell'espressione di volontà. Dico questo perché l'intera materia, che in questo momento naviga col vento in poppa di una forte pressione dell'opinione pubblica, fu per molto tempo discussa nella scorsa legislatura: io l'ho seguita a lungo nella Commissione sanità di cui facevo parte, e alcuni dei colleghi che la seguirono con me sono presenti in questa legislatura. La considerazione che venne fatta all'epoca fu che la difficoltà nei trapianti risiede molto di più nell'inadeguatezza della rete che consente tecnicamente ed operativamente i trapianti che non nella mancata espressione di volontà di donazione.

Detto questo, ritengo che gioverebbe innanzitutto alla normativa al nostro esame manifestarsi con delle forme di cautela, e ad esempio in alcuni dei miei emendamenti è fatto riferimento alle associazioni che hanno voce in capitolo. Non si comprende per quale motivo, in un mondo associativo che considera tutte le opinioni, debbano essere individuate come interlocutrici le sole associazioni di donazione degli organi e debba parlarsi sempre

di assenso e non sia possibile individuare l'altra metà del mondo, cioè la possibile e probabile espressione di dissenso.

In altre parole, la mia impressione è la seguente. Vi sono momenti nei quali un argomento prende il via; però un Parlamento, quale che sia l'esito finale sulla normativa al nostro esame, dovrebbe per correttezza tener conto che possono essere espresse posizioni di assenso e di dissenso, che ad avere voce in capitolo possa essere l'intero complesso del mondo associativo e soprattutto che, al di là di questa fortissima accelerazione del consenso a tutti i costi, possa sempre e comunque accompagnarsi una riflessione.

Sono certa che da qui a qualche anno verificheremo tutte le forzature che il provvedimento legislativo al nostro esame, oggi premuto fortemente dai mezzi di comunicazione e da una forte spinta che vi è nel paese, porta a fare. Noi lo dovremo rivedere.

Mi rendo però conto che vi sono momenti, come l'attuale, in cui a questo forte tipo di pressione non si può opporre altro che la logica delle proprie argomentazioni che in scienza e coscienza si ritengono fondate.

Prego i colleghi di considerare l'esigenza che in un provvedimento che si avvia ad essere una legge di totale adesione ai trapianti «comunque e dovunque» sia possibile inserire qualche correttivo logico, qualche forma minima di rispetto di opinioni che possono non essere totalmente coincidenti, anche perché sono certa che non siano cambiati nell'arco breve del passaggio dall'una all'altra legislatura quel panorama e quella situazione per cui le difficoltà dei trapianti, lungi dal risiedere nella volontà espressa o taciuta di donare, risiede invece nella mancata messa a punto del sistema che consenta tecnicamente e scientificamente l'attivazione delle procedure. *(Applausi delle senatrici Briccarello e Salvato).*

* ROVEDA. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti del senatore Manara che è assente.

L'emendamento 2.200 si illustra da sé. Vorrei invece illustrare la proposta emendativa tendente a sopprimere il comma 4, che è, con tutta evidenza, estremamente importante, in quanto evita di introdurre quella brutta cosa che è il silenzio-assenso. Il silenzio-assenso è ovviamente accettabile, e mi sembra assolutamente corretto, quando si tratta di una pubblica amministrazione che non rispetta determinati termini. Se si introduce invece il principio del silenzio-assenso per dei cittadini ai quali non si vuole – e abbiamo sentito con quanta caparbietà – dare più di tante informazioni, è chiaro che occorre rovesciare la situazione, e definirla nei termini del silenzio-non assenso. È ovvio perciò che occorre eliminare il comma 4.

L'eliminazione dei commi 5 e 6 proposta con gli emendamenti 2.207 e 2.208 è una conseguenza della soprressione del comma 4. *(Applausi della senatrice Rocchi).*

FOLLONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.236 si propone l'obiettivo che ho avuto modo di illustrare in discussione generale, e ringrazio innanzi tutto il rappresentante del Governo per l'attenzione che ha voluto riservare al mio intervento.

Comprendo anche se non mi soddisfano pienamente, i chiarimenti molto lucidi che il rappresentante del Governo ha voluto qui fornire,

tuttavia la questione è davvero di principio, e non c'è rimedio tecnico, non c'è efficienza di norma, non c'è cura della pubblica amministrazione che valga di fronte a questo problema di principio.

Spero che l'Italia maturi un'alta e più grande propensione al trapianto degli organi. Qui non è in discussione la nobile espressione del dono di un organo da una vita conchiusa a una vita sofferente. Noi dobbiamo giungere a questa più alta propensione al trapianto non attraverso una adesione in negativo, ma attraverso una adesione in positivo. Qui sta tutto il mio argomento, quello in discussione generale e che qui motiva la proposizione di questo mio emendamento, volto a sopprimere lo strumento del silenzio-assenso.

Voglio ai colleghi del Senato, chiamati a decidere su questo aspetto così determinante nel disegno di legge, esemplificare un caso limite, che può verificarsi attraverso questa norma, e come tutti sanno, tanto in fisica quanto nelle cose umane, i casi limite sono quelli che dimostrano dove la norma va ad incidere in radice.

Noi possiamo riflettere su cosa accadrebbe a un handicappato grave, uno di quei casi così gravi che diventano paradigmatici per spiegare l'insondabilità del mistero tra corpo e spirito. Mistero al quale chi crede riserva l'intangibilità dovuta al rapporto che lega creatura e creatore, e al quale, comunque, le più alte espressioni del pensiero riservano l'intera dignità di persona umana, anche in presenza della sua più evidente incapacità di manifestare la sua altissima statura biologica e spirituale. Questo è il problema che abbiamo di fronte, questo è il punto dove viene a incidere la norma. Laddove manca l'esplicita positiva espressione di volontà, può lo Stato o qualcuno, per un bene alto della collettività, rimuovere la mancata espressione di questa intangibile, individuale, libera, piena autonomia della persona umana? Ecco perchè rimane, nonostante tutte le assicurazioni e i chiarimenti qui forniti dal Ministro, la mia perplessità circa l'applicazione del silenzio-assenso nel disegno di legge che stiamo esaminando. *(Applausi dei senatori Roveda e Rocchi).*

* MERIGLIANO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato alcune perplessità e proposte su dove annotare l'assenso. Alcuni hanno proposto di scriverlo sulla patente, altri di inserirlo nel circuito telematico. Mi auguro che lo Stato riesca ad organizzare presto questo servizio ma è probabile che in alcuni casi, al momento dell'espianto, non sia possibile sapere se si ha a che fare o meno con un donatore. In questi casi, qualora risulti impossibile procedere a tale verifica, propongo, con l'emendamento 2.213, di far valere «le disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge». In tal modo si potrà espiantare chiedendo, come in passato, il parere dei parenti e si aumenteranno le possibilità di espianto.

Se l'emendamento 2.213 verrà approvato, annuncio il ritiro dell'emendamento 8.202. Ma di tale questione ne parleremo in seguito.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Scalone, l'emendamento 2.204 si intende illustrato.

LAVAGNINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.215, 2.209 e 2.210.

BRICCARELLO. Signor Presidente, ho fatto miei gli emendamenti presentati dal senatore Perlingieri che si possono definire sussidiari rispetto ad altri emendamenti finora prospettati, quali quelli del senatore Folloni.

Non ripeterò le considerazioni – che condivido – della senatrice Rocchi, del senatore Roveda e del senatore Folloni, se non per quanto segue. Qui si è verificata una notevole accelerazione dei tempi, certo necessaria perchè con la donazione degli organi si colmano delle sofferenze esistenti e si risolvono situazioni che non sono più procrastinabili. È quindi necessaria e doverosa e tutti dovremmo condividerla ma ci sono modi e maniere per farlo. Il problema è estremamente complesso: il senatore Roveda ha richiamato la disciplina del silenzio-assenso e la disciplina del silenzio che, nel tempo, si è sempre atteggiata diversamente, passando nelle varie sfere ora al silenzio-rifiuto, ora al silenzio-rigetto, ora al silenzio-assenso. E proprio per la complessità della problematica ha detto esattamente che forse il silenzio-assenso è una soluzione eccessiva. Certo, sappiamo benissimo che se il meccanismo introdotto fosse stato quello del silenzio-rigetto avremmo conseguito risultati di gran lunga inferiori, ma non vogliamo forse esagerare in questo modo nella pressione nei confronti dei cittadini?

È importante che i cittadini vengano informati; li dobbiamo rendere consapevoli. Sarà una grande vittoria se tutti avranno consapevolezza della doverosa necessità, dell'utilità di questo gesto ed anche dell'inesattezza di tante tesi, più suggestive che altro, che ci vengono propinate e che spaventano i cittadini non addetti ai lavori. Devo essere sincera, spaventano anche me.

Ma bisogna essere consapevoli nella donazione, come ha detto il collega Folloni. Il silenzio-assenso è uno strumento che consente di perseguire più velocemente il risultato che ci prefiggiamo, ma forse andrebbe mitigato. Prima ho proposto di farlo a proposito degli effetti di una notifica che non arriva a compimento: si trattava di un aspetto minore, ma nemmeno questo è stato accolto.

Non è detto che dobbiamo raggiungere il risultato finale a tutti i costi nell'arco di due anni. La senatrice Modolo ha parlato di una campagna di informazione, per la quale ci dobbiamo battere: su questo non ci piove, ma non si può arrivare ad adottare strumenti indiscriminati. In tal senso sono pregevoli le argomentazioni del collega Folloni. E se anche ci dobbiamo arrivare, così e subito – perché l'Aula è sovrana e può prendere questa decisione –, almeno adottiamo gli opportuni correttivi. Non è passato quello proposto dal senatore Merigliano, chiedo all'Aula che vengano approvati almeno quelli proposti dal senatore Perlingeri con i suoi emendamenti, che io ho sottoscritto. In tal modo si tutelano quanto meno le scelte della famiglia, laddove non c'è l'assenso, laddove non sussiste questa manifestazione di volontà così forte del donatore. Si tutelino quanto meno il coniuge e la famiglia, coloro che hanno condiviso la sfera degli affetti del non donatore, cioè di una persona indifferente, che non ha operato una scelta.

## Presidenza del vice presidente PINTO

(*Segue* BRICCARELLO). Desidero rivolgere un appello ai colleghi: è vero che sull'onda delle emozioni e delle necessità è importante arrivare ad una legge, ma sarebbe altrettanto importante arrivarci con equilibrio e con rispetto di tutte le posizioni. Il non donatore con ogni probabilità sarà un cittadino non raggiunto dall'informazione oppure un cittadino che si dibatte sulla possibilità di prendere questa decisione soprattutto quando deve decidere per i propri figli o per minori a lui soggetti. Muoviamoci con buon senso ed equità.

BETTONI BRANDANI. Dò per illustrato l'emendamento 2.100.

MARTELLI, *relatore*. Tutto il disegno di legge si basa sull'informatica e la telematica. È per questo che esprimerò parere contrario sulla maggior parte degli emendamenti riguardanti la patente di guida.

Al giorno d'oggi, specie quando spendiamo 250 milioni per trapiantare un cuore artificiale (e ne stiamo impiantando parecchi in tutta Italia), è assurdo pensare di non avere in questi centri un «computerino» del costo di due o tre milioni, collegato con lo schedario centrale, per avere l'informazione circa la qualifica di donatore o meno della persona deceduta. Voler ricorrere ad altri mezzi, come documenti o patenti, è totalmente inutile e dispendioso. Con la telematica si ha una risposta in brevissimo tempo, in pochi secondi. E non si dica che la macchina si può rompere: abbiamo sei ore per l'accertamento di morte e in questo tempo qualunque apparecchietto telematico può essere riparato. Peraltro basta telefonare all'istituto che si occuperà di tenere questo schedario per sapere se la persona interessata sia oppure no un donatore.

Quindi non ci importa che i donatori che hanno avuto un incidente abbiano o no la patente perché, oltretutto, può essere deceduta la persona che stava vicino al guidatore e non è detto che abbia la patente. Questa modifica è pertanto inutile e anzi complica le cose. Al contrario il mio secondo emendamento (credo che ritirerò l'emendamento 2.247) è importantissimo perché semplifica la procedura. Infatti appena l'unità sanitaria locale sa che la persona è donatore, trasmette il nome allo schedario centrale che è a disposizione dei centri di rianimazione ventiquattro ore su ventiquattro.

PRESIDENTE. Possiamo considerare ritirato, quindi, l'emendamento 2.247?

MARTELLI, *relatore*. Se le votazioni andranno come previsto, esso sarà precluso.

TORLONTANO. Do per illustrato l'emendamento 2.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.211, 2.230, 2.228, 2.229, 2.216, 2.231, 2.217, 2.200, 2.232, 2.218, 2.235 e 2.234.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.235, come ho spiegato prima, la previsione dell'annotazione sulla patente è inutile; comunque se viene prevista come facoltativa non ho nulla in contrario.

Se i presentatori sono d'accordo, nella prima parte del comma 3 dell'articolo 2, potremmo dire: «Gli uffici di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono tenuti a notificare nelle forme di legge ai cittadini». In questo modo si rafforzerebbe quanto era stato detto inizialmente; infatti forse abbiamo esagerato a bocciare l'emendamento 1.100 del senatore Merigliano perché non sono chiare le modalità della notifica (eravamo tutti convinti che dovesse essere effettuata per mezzo dei messi comunali, ma pare che non sia così). Inserendo all'inizio del comma 3 dell'articolo 2 le parole: «nelle forme di legge» potremmo rendere più chiara e completa la disposizione.

In conclusione, se i presentatori dell'emendamento 2.235 vogliono aggiungere queste parole e prevedere che l'annotazione sulla patente è facoltativa, potrò esprimere parere favorevole. Comunque l'emendamento potrebbe essere votato per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, mi scusi se la interrompo. Si tratta in questo caso di un nuovo emendamento che va riformulato e sottoposto eventualmente ai proponenti. Pertanto per ora acquisiamo il suo parere contrario, salvo una valutazione successiva.

MARTELLI, *relatore*. Allora, signor Presidente, ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 2.235 e presento un nuovo emendamento che contenga le modifiche che ho appena illustrato.

Continuando nell'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 2, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.236. Sono poi contrario agli emendamenti 2.203, 2.219 e 2.237, tutti tesi a sopprimere il comma 4. Altresì esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.212 e 2.213, mentre ringrazio il senatore Scalone per aver ritirato l'emendamento 2.204.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.215, sostanzialmente identico all'emendamento 2 238, invito i presentatori a ritirarlo; però, se non dovesse passare il silenzio-assenso informato, lo metterei in votazione alla fine perchè allora in qualche modo rispetteremmo la vera essenza della legge. Se non dovesse passare il silenzio-assenso informato, allora questo emendamento potrebbe andar bene.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.239, 2.205, 2.206, 2.207, identico agli emendamenti 2.220 e 2.240, 2.208, identico agli emendamenti 2.241, 2.221 e 2.242.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.100, identico all'emendamento 2.209, esprimo parere favorevole se viene modificato sostituendo il termine: «riconosciute» con «individuate», mentre gli ultimi due commi andrebbero sostituiti dai seguenti: «È consentito il ricorso gratuito all'ausilio delle associazioni di volontariato per la donazione di organi, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, per l'attività degli uffici addetti alle operazioni di cui ai commi 1 e 3. Il Ministro

della sanità detterà le norme per le modalità di attuazione del presente comma».

PRESIDENTE. Dovrebbe farci pervenire questo testo, che poi sottoporremo alla valutazione dei presentatori degli emendamenti 2.100 e 2.209.

MARTELLI, *relatore*. Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.249, 2.222, 2.214, 2.210, 2.251 e 2.227. Per quanto riguarda quest'ultimo emendamento, in alternativa, invito a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.250, 2.101, mentre l'emendamento 2.226 è precluso.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore per tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 2.223 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.211.

BINAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, visto l'andamento della discussione e la difficoltà di giungere ad una definizione del silenzio-assenso, ritiro questo emendamento che andava in una direzione differente avvicinandosi alle posizioni espresse dal senatore Delfino.

ROVEDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.211.

ALBERTI CASELLATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI. Signor Presidente, l'emendamento in votazione, così come altri, ad un approccio superficiale appare giusto, ma ad un esame più approfondito in realtà risulta un appesantimento nell'*iter* del provvedimento. Dovrebbero essere modificate, infatti, le patenti, i documenti di identificazione. Né si può dire di lasciare la facoltà al cittadino perché significherebbe non assicurare una normativa omogenea. Ciò crea confusione e modifica sostanzialmente l'impianto della norma. Se si legge attentamente l'articolo 2 del disegno di legge, si verifica che al comma 8 essenzialmente è detto che le unità sanitarie locali devono trasmettere i dati in via telematica ai centri di riferimento; ed è

*esclusivamente questo quello che conta. Le tessere sanitarie servono* solo come passaggio strumentale per arrivare ai centri di coordinamento dove vi saranno le liste dei donatori.

Non dobbiamo fare in modo che il provvedimento in esame subisca degli intoppi di carattere burocratico dietro una falsa esigenza di garantismo o di elementi di garanzia. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e del senatore Binaghi).*

DIONISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, intervengo per chiedere al collega Roveda, che ha fatto suo l'emendamento 2.211, se è disponibile ad accettare una votazione per parti separate. Sono infatti contrario alla prima parte dell'emendamento, fino alle parole «(non donatore)» perché di fatto si rafforzerebbe il silenzio-assenso. Al contrario sono favorevole al fatto che la volontà sia registrata sulla tessera sanitaria ed anche su altri documenti di riconoscimento, come la patente di guida. Non concordo con quanto affermava poco fa la collega Alberti Casellati perché non credo che sarà facilmente organizzabile l'apparato relativo alla tessera sanitaria elettronica. Sono anni che se ne parla nel nostro paese e sappiamo che esistono molte difficoltà. Viceversa non vedo alcuna difficoltà nel fatto che si possa registrare sulla patente, sulla carta d'identità o su altro documento di riconoscimento che abitualmente ognuno porta con sé la dizione attestante il consenso all'espianto.

TAMPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMPONI. Signor Presidente, vorrei far presente che, se fosse condiviso quanto proposto adesso dal collega Dionisi, ci troveremmo di fronte ad un emendamento identico a quello successivo che reca la mia firma. Io sono ovviamente d'accordo ad unificare tali proposte e vorrei suggerire anche la seguente formulazione, probabilmente migliorativa: «Sulla patente di guida, sulla carta d'identità, sul passaporto e, a richiesta del titolare del documento, su altri documenti di riconoscimento». Mi sembra che tale formulazione possa essere accettata dal relatore.

Desidero solo sottolineare l'opportunità di specificare l'indicazione anche sul passaporto per far salvo un principio di carattere universale. Se ognuno di noi che è donatore si reca all'estero e si trova purtroppo nelle condizioni di poter essere espiantato, credo che si farebbe un grosso servizio a qualche cittadino dei paesi esteri, così come ha fatto un cittadino straniero in un caso emblematico ed estremamente commovente l'anno scorso in Calabria: in tal modo potremmo essere noi ad offrire la possibilità ai paesi ospitanti in quel momento di salvare una vita umana o di migliorare l'esistenza di qualche cittadino straniero.

Cara senatrice Alberti Casellati, questi sono dati che escono dal burocraticismo cui lei fa riferimento, per dare proprio il senso di ampliare il circuito, da quello meramente sanitario a quello civile, e per rendere

questo problema oltre che sanitario-terapeutico anche civile. Nella volontà di essere donatori, quindi di accedere all'espianto, credo vi sia soprattutto un atto di amore e di attenzione verso tutti i fratelli, tutti i cittadini: è questo ciò che noi dobbiamo esaltare, aumentando la possibilità di conoscenza e di diffusione dell'informazione. Noi vogliamo uscire dal circuito sanitario telematico, come afferma la senatrice Alberti Casellati, che non sarebbe minimamente inficiato, per entrare nel grande circuito civile e diffondere l'informazione.

Per tale motivo insistiamo su questo emendamento, e chiedo che la votazione sia effettuata con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, io sono d'accordo con la senatrice Alberti Casellati nel sottolineare la necessità che tutto si limiti alla scheda sanitaria; altrimenti si darebbe luogo ad una proliferazione pericolosissima ed a fastidi per la segnalazione dell'indicazione sui documenti di riconoscimento, nonché a grande confusione. Si potrebbe arrivare, per esempio, per uno stesso individuo, ad avere magari l'assenso alla donazione in una scheda e la mancanza di tale assenso in un'altra.

Quello che non riesco a capire, signor Presidente, è come sia possibile che un emendamento precedentemente ritirato possa essere fatto proprio da un altro senatore. Se il presentatore ritira un emendamento, perché ne riconosce l'inopportunità, la non debitezza, mi pare che nessuno possa successivamente dare nuovamente vita a ciò che egli ha volutamente eliminato, scavalcandolo.

Per tali ragioni, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà contro tali emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Roveda, ha inteso le proposte dei senatori Tamponi e Dionisi?

* ROVEDA. Signor Presidente, la proposta del senatore Tamponi mi trova perfettamente consenziente. In merito a quella del senatore Dionisi, vorrei formulare una variante.

A me francamente non piacciono molto le persone che tirano il sasso e poi nascondono la mano. La persona che dichiara di essere donatore o non donatore e poi preferisce che questo non si sappia non mi piace. Mettiamoli pure sullo stesso piano e facciamo scrivere l'indicazione «D» o «ND» sul documento in maniera tale che vi sia la massima chiarezza. Non indicare nulla, soprattutto per il non donatore, può creare qualche problema; e allora si abbia almeno il coraggio di dichiarare che non si è donatori, per la maggiore trasparenza. Pertanto, se il senatore Dionisi è d'accordo, in questo senso accetto volentieri la sua proposta.

Quanto, infine, alla senatrice Alberti Casellati, che teme così tanto che si debbano modificare le patenti, le ricordo che dai tempi dei sumeri esistono dei meravigliosi oggetti scolpiti che si chiamavano sigilli,

con cui si riportavano scritte sulle tavolette di argilla; oggi noi li facciamo di gomma e li chiamiamo timbri. Si fa molto presto, senatrice Alberti Casellati, a indicare con il timbro «D» o «ND». Quanto a quella così cieca fiducia che molti colleghi hanno nell'informatica, questo suscita in me quasi tenerezza. Purtroppo anche i sistemi informatici spesso si bloccano e questo lo dice non il senatore Roveda, ma l'ingegner Roveda, progettista di quelle apparecchiature. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).* Ritiro comunque l'emendamento 2.211 e confluisco sul nuovo testo dell'emendamento 2.230.

BINAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINAGHI. Signor Presidente, lo spirito dell'emendamento 2.211 da me presentato non contemplava il problema della scelta del documento, perché avevo previsto anche altri documenti di identità oltre che la tessera sanitaria. Si trattava però di una questione di fondo che si ricollegava a quanto aveva dichiarato il senatore Delfino sul problema di esplicitare soprattutto il dissenso al trapianto; e proponevo di apporre solamente la dicitura ND.

Mi sembra che questo emendamento, fatto proprio da altri, venga stravolto nel senso che potrebbe anche contemplare la dicitura D, cioè l'assenso alla donazione. Quindi, lo spirito dell'attuale emendamento 2.211 è completamente diverso dalla motivazione per cui l'avevo in origine presentato, perché tendeva soltanto ad identificare chiaramente le persone contrarie alla donazione di organi, mentre tutti gli altri dovevano essere disponibili al trapianto per la teoria del silenzio-assenso.

Se ora questo emendamento crea talune complicazioni per tale fine, evidentemente o l'ho redatto in modo errato oppure sono state apportate delle modifiche tali che in qualche modo lo stravolgono.

CARELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario sugli emendamenti 2.230 e 2.228 immediatamente successivi all'emendamento 2.211.

Il fatto che si voglia introdurre il concetto di dover indicare la scelta di essere o meno donatore anche su altri documenti di identità, quindi carte di identità e addirittura passaporti, credo ci debba far riflettere, perché a questo punto mi sembra che non sia chiaro all'Aula del Senato quale è il modo per poter poi procedere all'espianto.

Vorrei fare un'osservazione, invitando quest'Aula a riflettere. Siamo veramente convinti che una medaglietta d'oro, che reca impresso il gruppo sanguigno, sia sufficiente perché poi a quel soggetto venga trasfuso il sangue di quel gruppo? Non bisogna procedere in ogni caso all'accertamento del suo gruppo sanguigno? Tutto ciò che viene riportato sulle medagliette d'oro, sulle patenti o su altri documenti di riconoscimento non serve assolutamente a nulla, perché questo genera addirit-

tura nel cittadino sicuramente più dubbi rispetto alla certezza della procedura. E l'unica certezza è proprio il centro di riferimento nazionale e i vari centri regionali, e il meccanismo è quello telematico. Quindi, non introduciamo elementi che creino confusione e dubbi nel cittadino, senza alcuna garanzia.

DIONISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIONISI. Signor Presidente, in realtà sono stato chiamato in causa da una proposta avanzata dal collega Roveda. Vorrei rispondere al collega, ma anche ad altri senatori, che non si tratta di una questione di coraggio, non è che bisogna indurre il cittadino non donatore ad avere coraggio, perché il non donatore non si espone sotto il profilo morale: un soggetto può essere donatore e nello stesso modo e con pari dignità un altro può essere non donatore sulla base dei convincimenti di cui abbiamo parlato, cioè in base a una certa cultura, a taluni orientamenti religiosi o a visioni antropologiche.

Collega Roveda, il problema è che, come ribadiamo nell'emendamento 2.216, non prevediamo la dizione donatore o non donatore, perché dal nostro punto di vista deve essere esplicitata soltanto la dizione donatore nel caso in cui il soggetto scelga di esserlo. Questo perché vogliamo rafforzare la nostra contrarietà al silenzio-assenso; infatti, se uno ammette che possa essere annotata la dicitura D o ND, ovviamente vi è una parità di condizioni. Noi invece vogliamo che si neghi il silenzio-assenso e si rafforzi il consenso esplicito.

Tra l'altro, mi sembra di andare incontro ad una visione che lo stesso collega Roveda ha più volte delineato.

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto sugli emendamenti presentati dai senatori Binaghi, Tamponi, Perlingieri, Andreoli, Napoli, Dionisi, Salvato e Marchetti.

Vorrei far rilevare che tutti questi emendamenti, proposti da colleghi di diverse parti politiche, hanno ragion d'essere proprio in un disegno di legge che preveda il silenzio-assenso e manifestano, ognuno per proprio conto, la preoccupazione che il sistema elettronico non sia adeguato a garantire chi, in presenza del silenzio-assenso, non desidera essere esposto al trapianto, in assenza di indicazioni certe sulla patente o su altro documento.

Ecco perchè questi emendamenti sono lo specchio dello stato psicologico del paese di fronte a questo disegno di legge. Pertanto, poiché anche io credo, come qualcuno ha già osservato, che molte certificazioni possano indurre in confusione, su questi emendamenti mi asterrò, invitando i colleghi che li hanno presentati a riconsiderare la loro posizione di fronte al problema del silenzio-assenso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 2.230, presentato dai senatori Tamponi e Roveda.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*.

«*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* "tessera sanitaria", *aggiungere le seguenti:* ", sulla patente di guida, sulla carta d'identità, sul passaporto e, a richiesta del titolare del documento, su altri documenti di riconoscimento"».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 2.230.

MARTELLI, *relatore*. Il relatore ribadisce la sua contrarietà su questo emendamento e sui successivi, anche perchè alteriamo completamente il significato di questo provvedimento introducendo la confusione di indicare insieme i sì e i no sulle patenti e su altri documenti.

Noi chiediamo un silenzio-assenso informato, cioè ogni cittadino deve sapere cosa vuol dire sì, cosa vuol dire no e cosa significa non rispondere. Chiediamo altresì che ciò sia fatto da un medico, dai medici di famiglia, nelle USL. In questo modo, invece, si chiede a un funzionario che rilascia la patente di guida di spiegare a questi soggetti se intendono o non intendono essere donatori e cosa succederà se non rispondono. Lo trovo assurdo, per cui mi dichiaro decisamente contrario.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono d'accordo con il relatore per gli stessi motivi da lui espressi.

PRESIDENTE. Prima di chiedere al senatore Roveda se accoglie questa formulazione, testé letta dalla senatrice segretario, vorrei raccomandare ai colleghi un po' di attenzione, in quanto la procedura regolamentare che stiamo seguendo non è del tutta corretta. Le proposte di modifica agli emendamenti che vengono formulate devono essere presentate nel corso dell'illustrazione degli emendamenti stessi, non quando ci accingiamo a votarli. In ogni caso, la rilevanza dell'argomento ha consentito questa deroga.

Senatore Roveda, lei è d'accordo con la nuova formulazione?

ROVEDA. Sì, sono d'accordo.

NAPOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Vorrei aggiungere la mia firma e quella della senatrice Siliquini poiché il successivo emendamento aveva il medesimo oggetto.

PRESIDENTE. Senatore Tamponi, lei conferma la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico?

TAMPONI. Sì.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.230, nel nuovo testo presentato dai senatori Tamponi e Roveda.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Il Senato non è in numero legale.

Avverto gli onorevoli senatori che alla ripresa della seduta, dopo la sospensione per mancanza del numero legale, si passerà all'esame, previsto all'ordine del giorno, del disegno di legge n. 2305 di conversione in legge del decreto-legge n. 406, già approvato dalla Camera dei deputati, in scadenza odierna.

Invito pertanto i colleghi ad essere presenti per la votazione di questo decreto. Rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 220 e 348.

Sospendo la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 13,35)*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2305) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come preannunciato prima della sospensione, riprendiamo i nostri lavori con la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Favilla, ha chiesto di svolgere la relazione orale.

Poichè non si fanno osservazioni, ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, se mi consente, vista la ristrettezza dei tempi, mi limiterei a leggere la parte conclusiva della relazione da me predisposta, pregando che sia allegata ai Resoconti la parte non letta.

La Commissione ha rilevato che nelle norme, così come sono state modificate ed approvate dall'altro ramo del Parlamento, sono contenute

alcune imprecisioni, formulazioni inopportune e particolari non sempre condivisibili, quali la dizione: «società interamente possedute anche indirettamente» che potrebbe più correttamente riguardare le società controllate; l'elevazione a importi eccessivi (200 miliardi) del capitale minimo di un fondo immobiliare chiuso, quando si ravvisava invece l'opportunità di una riduzione del precedente limite di 100 miliardi, riduzione necessaria per favorire la nascita e lo sviluppo dei fondi stessi; i commi, citati nella relazione, 6-*bis* e 8-*bis* da aggiungere all'articolo 13 della legge 25 novembre 1994, n. 86, e il comma 11 del nuovo articolo 14-*bis*; la previsione al comma 10 del nuovo articolo 14-*bis* di una imposta di registro fissa, pari a 100 milioni di lire.

Dato, tuttavia, il carattere marginale di tali rilievi che potranno essere chiariti in sede applicativa o modificati in seguito, la Commissione ritiene meritevole di approvazione il provvedimento per risolvere alcuni casi concreti e per consentire al Governo e agli enti interessati di procedere con strumenti più validi ed efficaci alla dismissione dell'enorme patrimonio immobiliare che oggi fa capo inutilmente alla pubblica amministrazione e propone pertanto all'Assemblea di convertire in legge il decreto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ventucci. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'ora è tarda e che mi sollecitano ad essere breve, però a maggior ragione colgo l'occasione di questo provvedimento per esprimere una cortese ma ferma protesta sul metodo dei lavori che spesso si è costretti a subire nell'ottemperare all'incarico istituzionale di legiferare, e cioè di espletare quella funzione che pure è di studio, di meditazione e di approfondimento necessaria per poter licenziare provvedimenti normativi diretti all'osservanza dei cittadini. Ci capita, e spesso, di dover esercitare una funzione di passacarte, venendo meno ciò di cui sopra, per mera questione temporale allorquando ci troviamo, come nel caso odierno, a dover non discutere un provvedimento, cosa del tutto naturale in quest'Aula, ma a sottoporlo ad una votazione senza quel dovuto approfondimento, se pure dialettico, che è alla base di un atto parlamentare.

Sospendo qui la lettura dell'intervento scritto che avevo preparato e vado alla fase conclusiva, pregando la Presidenza di consentire che siano allegate le mie osservazioni.

Fermo restando che la CONSAP ha un futuro incerto, in quanto dovrà essere posta in liquidazione, ed apprezzando il pagamento delle pensioni ai lavoratori delle Ferrovie dello Stato previsto dal terzo ed ultimo articolo del provvedimento, ci si augura che la dismissione del patrimonio pubblico sia incentivante per la creazione di nuovi investimenti finalizzati alla ripresa economica. È proprio con questa prospettiva che, pur con tutte le riserve dianzi espresse, voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione appena svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo ritiene che il provvedimento in esame abbia grande importanza nel momento in cui occorre passare ad uno smobilizzo, ancorché graduato nel tempo, del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, in particolare anche di quello attualmente detenuto dalla CONSAP. Ringrazio pertanto il Senato se vorrà valutare favorevolmente il testo del decreto-legge così come approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406.

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le lettere* a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

«*a)* all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni

caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218";

*a-bis)* all'articolo 6, al comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici";

*a-ter)* all'articolo 12, al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3";

*a-quater)* all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*s*-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera *m)* e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera *s)* relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti";

*a-quinquies)* all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6*-bis. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1";

*a-sexies)* all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

*a-septies)* all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*8-bis*. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

*a-octies)* all'articolo 14, al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a)*";

*a-nonies)* all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

*a-decies)* all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società";

*b)* all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

6-*ter*. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6";

*b-bis)* dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-*bis*. - *(Fondi istituiti con apporto di beni immobili)*. - 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere *a), d), e), l), m), o), p), q), r)* e *s*-bis), e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

*2*. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

*3*. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

*4*. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter*.

*5*. Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del

loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

*6.* Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

*7.* Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*.

*8.* Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

*a)* dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

*b)* dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

*c)* deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

*9.* Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

*10.* Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

*11.* I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

*12.* Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1.

Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

*13.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

*14.* Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

*15.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo"»;

*al comma 1, lettera* c), *capoverso 8, terzo periodo, le parole:* «non si tiene conto» *sono sostituite dalle seguenti:* «non s'intendono rilevanti»; *e le parole:* «delle operazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «le operazioni»;

*al comma 1, lettera* c), *capoverso 10, le parole da:* «Gli atti comportanti» *fino a:* «legge 29 gennaio 1992, n. 35,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi,»;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera *a*-bis), del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva»;

*al comma 2, lettera* a), *le parole:* «da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente» *sono sostituite dalle seguenti:* «da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti».

*All'articolo 3:*

*al comma 3, le parole:* «modalità di contribuzione degli oneri» *sono sostituite dalle seguenti:* «modalità di contribuzione agli oneri».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

*(Disposizioni riguardanti la CONSAP)*

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

*(Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi)*

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere

ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218»;

*a*-bis) all'articolo 6, al comma 2, le parole: «dei geometri e dei periti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici»;

*a*-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3»;

*a*-quater) all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*s*-bis) la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera *m)* e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera *s)* relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti»;

*a*-quinquies) all'articolo 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.»;

*a*-sexies) all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso.»;

*a*-septies) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8.»;

*a*-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a)*»;

*a*-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: «al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento»;

*a*-decies) all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società.»;

*b)* all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

6-ter. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altre società facenti parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.»;

*b-bis)* dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. - *(Fondi istituiti con apporto di beni immobili)*. - *1*. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte con apporto di beni immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, comma 1, comma 2, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)* e *s*-bis), e comma 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste all'articolo 8.

4. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-*ter*.

*5.* Con modalità analoghe a quelle previste all'articolo 12, comma 3, la società di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalità di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalità con cui la società di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.

*6.* Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 5 sono tenuti a fornire alla società di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.

*7.* Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*.

*8.* Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla istituzione del fondo, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve:

*a)* dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento;

*b)* dichiarare caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote;

*c)* deliberare la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo.

*9.* Gli apporti al fondo istituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

*10.* Per gli apporti di cui al comma 1 è dovuta, in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta di registro fissa di lire 100 milioni che è liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo dei suddetti apporti che deve essere presentata dalla società di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso è stato effettuato.

*11.* I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né a soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

*12.* Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

*13.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

*14.* Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 5, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

*15.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 14 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché alla riduzione del debito complessivo.»;

*c)* l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - *(Disposizioni tributarie)* - *1.* La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

*2.* L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

*3.* Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

*4.* La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

*7.* La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

*8.* La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non si intendono rilevanti, per il calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, le operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

*9.* L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

*10.* Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

*11.* Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta.».

*1*-bis. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera a-*bis)*, del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva.

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti»;

*b)* al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.»;

*c)* dopo il comma 3 dell'articolo 29 è inserito il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera* a-*quinquies) sostituire il capoverso* 6-bis *con il seguente:*

«6-*bis* Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione non può affidare ad intermediari l'incarico di negoziazione dei certificati rappresentativi delle quote del fondo».

2.100 ORLANDO

*Al comma 1, lettera* a-*sexies), sostituire le parole:* «10 per cento» *con le altre:* «5 per cento».

2.101 ORLANDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera* b-*bis).*

2.102 ORLANDO

Invito il presentatore ad illustrarli.

ORLANDO. Signor Presidente, gli emendamenti non hanno bisogno di illustrazione. Mi riservo comunque di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FAVILLA, *relatore.* Vorrei pregare il senatore Orlando di ritirare gli emendamenti così come hanno fatto tutti i componenti della Commissione finanze e il sottoscritto semplicemente perchè volevamo consentire che questo provvedimento potesse procedere e perchè ci riservavamo di ritornare successivamente sulla materia. Per questo lo pregherei di ritirare gli emendamenti, altrimenti dovrei esprimere parere contrario, ma principalmente per queste ragioni.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi associo al relatore invitando anch'io il presentatore a ritirare i tre emendamenti. Altrimenti, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Orlando, intende aderire a questo invito?

ORLANDO. Considerando che l'alternativa secca è tra il ritiro e un veloce rifiuto, scelgo il ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendenti le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

*(Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato)*

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione agli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORLANDO. Signor Presidente, voglio associarmi prima di tutto a quanto detto in precedenza dal collega Ventucci in riferimento al metodo, anche perchè ritengo che un provvedimento di questo genere meriti obiettivamente un'attenzione maggiore, non solo perchè la mia parte

politica è contraria al più esteso concetto di privatizzazione, ma perchè riteniamo che a questo problema ne siano collegati altri.

È abbastanza strano verificare che in una situazione del genere il Parlamento si trovi – se mi è consentita una banalizzazione estrema – ad assumere un atteggiamento che potrebbe riassumersi in: «vorrei, non vorrei, ma se vuoi», rispetto al Governo. Tale atteggiamento, di fronte ad un provvedimento del genere, non mi sembra legittimo, soprattutto se si tiene conto del fatto che esso è stato all'esame della Camera per ben quattro mesi e che, ad esempio, in Commisione finanze l'onorevole Visco si era lamentato, nella seduta del 17 ottobre, dei tempi stretti che avevano a disposizione per esaminarlo. Considerati i tempi avuti dalla Camera e i nostri, penso non ci siano ulteriori riflessioni da fare.

Il discorso critico non è soltanto riferito al metodo, ma anche al merito, a proposito del quale già il relatore e la Commissione ieri, in sede di discussione del provvedimento, avevano esternato notevoli difficoltà. Ci troviamo di fronte ad una riscrittura autentica, effettuata, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2 della Camera dei deputati, e il Senato della Repubblica non ha la possibilità di aggiungere nulla.

Ritengo piuttosto discutibile la scelta di procedere alla dismissione attraverso la creazione di fondi immobiliari chiusi; mi si dice che, altrimenti, l'immissione sul mercato avrebbe un effetto negativo sul valore stesso di questo patrimonio immobiliare. Voglio ricordare che, ad esempio, c'è un effetto indotto di una misura di questo genere che è evidentemente il regime dei patti in deroga che conseguirà alla dismissione del patrimonio immobiliare. Questo andrà ancora ad incidere in maniera negativa sulle fasce più deboli.

Ieri in Commissione il Sottosegretario, se non erro, ha fatto riferimento anche alla necessità di moralizzazione e razionalizzazione di tutto il settore. Inviterei il Governo, se si tratta di moralizzazione e razionalizzazione, a tener conto, ad esempio, visto che si parla di patrimoni immobiliari e che non si tutelano ancora una volta le fasce deboli, anche della necessità di ritirare la delibera del CIPE del 13 marzo 1995; altrimenti noi ci troveremmo, attraverso misure di vario genere, di fronte a pressioni nei confronti di cittadini che sono obiettivamente i più deboli e i più scoperti rispetto a certe realtà.

Infine, non entro nel merito ulteriore del provvedimento; vorrei soltanto far notare che, ad esempio, guardiamo con viva preoccupazione alla vendita della Nuova Tirrena. Non vorremmo che anche in questo caso ci si trovasse di fronte a una forma di dismissione di patrimonio pubblico tesa a evidenziare o a privilegiare soltanto gli interessi di privati che hanno già avuto notevoli concessioni finora e che rischiano di averne anche troppe a scapito di chi, invece, avrebbe bisogno di difesa migliore. *(Applausi dal gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, non posso che associarmi alle parole di coloro che mi hanno preceduto circa l'impossibilità materiale di entrare nel merito di un provvedimento complesso, articolato e di notevole im-

portanza, un provvedimento che, una volta approvato, potrà immettere nel circuito delle privatizzazioni un patrimonio immobiliare immenso posseduto dallo Stato e da enti pubblici, potendo anche attivare possibilità di investimento da parte di privati cittadini in un settore che fino a questo momento non ha concesso tale opportunità, cioè quella degli investimenti in fondi immobiliari chiusi. Si tratta di investimenti che, per molti aspetti e per i contenuti del provvedimento in esame, in particolare dal punto di vista della tassazione, possono rappresentare un'opportunità notevolmente vantaggiosa soprattutto per i piccoli operatori.

Decadendo oggi il provvedimento (se il Senato non lo approva le possibilità che venga trasformato in legge si affievoliranno sempre più), si vanificherebbe lo sforzo che la Commissione e l'Aula hanno compiuto di rinunciare ad un esame analitico precludendosi la possibilità di apportare quelle correzioni che forse sarebbero state opportune. Riteniamo che il provvedimento sia effettivamente un passo importante e quindi è opportuno che esso venga approvato rinviando a eventuali provvedimenti successivi, da parte del Governo, la correzione di distorsioni o errori che possano manifestarsi in sede di applicazione.

Dichiaro pertanto il nostro voto favorevole al quale però unisco la nostra protesta per il modo con cui il provvedimento è giunto all'approvazione di questo ramo del Parlamento.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGEVANI. Signor Presidente, come hanno già detto altri colleghi, il provvedimento in esame è complesso e molto delicato. Dichiaro il voto ad esso favorevole da parte del mio Gruppo. Il voto favorevole deriva esclusivamente da una ragione. Si tratta di un provvedimento approvato a larga maggioranza dalla Camera dei deputati che avrebbe meritato un tempo non dico lunghissimo, ma almeno adeguato, cioè di qualche giorno, per una rilettura da parte del Senato. Il provvedimento è delicato e complesso non solo perchè riguarda una materia come quella delle privatizzazioni di patrimoni immobiliari, ma perchè contiene norme fortemente innovative delle procedure e delle disposizioni che regolano questo processo. Se vi è una ragione per la seconda lettura di una delle due Camere, questo è uno dei casi in cui tale seconda lettura avrebbe dovuto esservi. Questo non ci è consentito. Approveremo il provvedimento, ma voglio in questa occasione - è la ragione fondamentale, oltre alla dichiarazione di voto, per cui intervengo - avanzare una formale richiesta alla Presidenza del Senato.

Il provvedimento in esame è stato trattenuto dalla Camera dei deputati in discussione per 56 o 57 giorni. Di fronte ad innovazioni di questa portata, non si può chiedere all'altra Camera di decidere in 24 ore se far decadere il decreto o approvarlo così com'è, cioè di rinunciare ad esaminarlo, perchè, al di là dello sforzo egregio del presidente Favilla, la Commissione ha di fatto rinunciato all'esame. Questo non può ripetersi ed è per tale ragione che rivolgo un invito formale alla Presidenza del Senato perchè assuma atti e comportamenti

che consentano alle Commissioni prima e all'Aula poi di discutere nel merito i provvedimenti che siamo chiamati a votare.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al provvedimento in oggetto e contestare ancora una volta il metodo attraverso il quale esso è giunto al nostro esame. Questo dimostra che qualcuno (uso forse un termine poco appropriato) se ne frega di quello che possono pensare i parlamentari e della funzione istituzionale che hanno le Camere, in questo caso il Senato. Ancora una volta il potere di questo ramo del Parlamento viene sminuito con comportamenti del genere e sinceramente, signor Presidente, la cosa ci duole, come senatori ma soprattutto come liberi cittadini.

Pregherei pertanto la Presidenza di attivarsi perchè in futuro non si ripetano circostanze del genere. Da troppo tempo emerge anche dai giornali, quindi fuori dalle sedi istituzionali, quello che si deve o non si deve fare. Francamente riteniamo che in una Repubblica democratica e parlamentare, qual è la nostra, sia il Parlamento che deve decidere sulle sorti del paese e soprattutto sugli atti che vengono sottoposti al suo esame. Noi non tollereremo, per quanto dovremo ancora rimanere in quest'Aula, che simili episodi possano ripetersi, siano essi provenienti dal governo Dini o da qualsiasi Esecutivo. I parlamentari sono sacri perchè sono eletti dal popolo e noi ci auguriamo che questa prassi finisca, nella seconda come nella prima Repubblica. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord e del senatore Vozzi).*

PRESIDENTE. Desidero dire a tutti i colleghi intervenuti - dal senatore Ventucci al senatore Peruzzotti - che non so dare torto a quanti hanno formulato riserve e oggettive proteste per il notevole ritardo con cui questo provvedimento ci è pervenuto per la seconda lettura. È vero che si tratta di un provvedimento estremamente complesso, sul quale la Camera dei deputati si è sperimentata in modifiche non del tutto formali; desidero comunque anche dare atto del senso di responsabilità dei senatori.

La richiesta che è stata formulata non cadrà a vuoto. La Presidenza si attiverà affinchè questi ritardi non abbiano più a verificarsi.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente le rimostranze e le proteste formulate dalla totalità dei senatori intervenuti, che del resto erano state già anticipate nell'intervento del collega Orlando, il quale per primo aveva sottolineato la gravità, a mio giudizio inaudita, della questione e del modo in cui essa si è posta.

Si tratta, onorevoli colleghi, di un decreto-legge giunto al nostro esame nel pomeriggio di ieri, alle ore 17 o forse alle ore 18, che è stato per così dire «esaminato» in un'ora di tempo (un'ora dopo infatti la seduta della Commissione era sospesa); questa mattina il provvedimento arriva in Aula. Praticamente - come è stato rilevato dai colleghi - è stata espropriata nella sostanza qualsiasi possibilità, da parte della Commissione prima e dell'Aula successivamente, di pronunciarsi su di esso.

Il provvedimento, signor Presidente, lei ne converrà, non è di secondaria importanza: si tratta di un intervento di primaria grandezza nel campo delle privatizzazioni e quindi nel campo della politica economica generale del nostro paese; tant'è che soltanto per ricordare la massa di denaro chiamata in causa da tale provvedimento, siamo intorno al migliaio di miliardi. Ora, signor Presidente, come ha già fatto il collega Orlando, noi protestiamo per questa procedura, la riteniamo inammissibile e ci associamo alla protesta avanzata dai colleghi che mi hanno preceduto.

Tuttavia, a questo punto, riteniamo che non sia semplicemente sufficiente un suo pur autorevolissimo e lodevolissimo impegno a far sì che episodi analoghi non si ripetano; invece occorre dare un segnale immediato, con i fatti, che procedure di questa natura non sono ammissibili. Pertanto chiediamo a lei, al Presidente della Commissione competente ed al rappresentante del Governo che l'esame del provvedimento in Aula venga sospeso, che esso torni in Commissione e che si dia la possibilità ai commissari di discuterne, di approfondire e di pronunciarsi sulla materia; poi, nei tempi dovuti, senza dilazioni, ma nei tempi congrui e necessari per un esame approfondito, il provvedimento potrà essere nuovamente esaminato dall'Aula.

A questa nostra proposta osta il fatto che il decreto-legge decade oggi. Ma, signor Presidente, se ciò accade non succede nulla di sconvolgente. È una prassi alla quale siamo ormai purtroppo abituati: il Governo procederà all'eventuale reiterazione del decreto-legge al nostro esame. Ma a mio giudizio questa procedura che impegna il Governo a procedere alla reiterazione di un decreto è più legittima e giusta di quella che consente l'espropriazione del diritto di esaminare un provvedimento al Senato della Repubblica.

Signor Presidente, mi appello al suo giudizio, alla sua responsabilità e sensibilità già dimostrati e chiedo che la nostra proposta di sospensione della discussione e di rinvio del provvedimento in Commissione venga posta ai voti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Al termine delle dichiarazioni di voto, la Presidenza si pronuncerà sulla sua proposta, senatore Caponi.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, non c'è dubbio che la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, ci trova disponibili. Però, desideriamo ricordare come tutte le parti politi-

che desiderino la privatizzazione, anche se non si sa in che modo procedere ad essa. Il Governo ancora non ce lo ha fatto sapere in maniera esplicita. È ovvio che le privatizzazioni mettano in gioco enormi interessi economici; esaminiamoli settorialmente.

Per quanto riguarda il credito, le privatizzazioni fino ad oggi poste in essere sono avvenute al di fuori del controllo politico. Le privatizzazioni di Credit e Comit sono avvenute in contrasto con la volontà governativa, tanto è vero che tali enti sono finiti nell'orbita di Mediobanca; quelle dell'INA e dell'IMI risultano finte privatizzazioni e in questi casi si è trattato della vittoria del sistema politico contro il mercato; siamo giunti ora alla privatizzazione dell'Eni - è appena iniziata, dopo di che seguiranno quelle dell'Enel e della Stet - ma ancora non sappiamo bene come procedere, chi desidera ancora il monopolio e chi la liberalizzazione dei servizi.

All'esordio in borsa dei titoli Eni - è una notizia di questa mattina - sono state scambiante azioni per circa 241 miliardi e la quotazione è rimasta ferma a 5.250 lire ad azione. Il Tesoro ha visto giusto quando ha deciso di collocare tali azioni al prezzo minimo; e poichè le privatizzazioni sono all'inizio, tutte per grandi importi - e quindi in futuro è ovvio e meditato un ripensamento - il successo dell'operazione è più importante del denaro incassato.

Per tali ragioni, il Gruppo Alleanza Nazionale ritiene che non si debba continuare a privatizzare solo per far cassa: siamo favorevoli alla privatizzazione e quindi dichiariamo il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 406, ma invitiamo ancora una volta a ricordarsi degli interessi prioritari della nazione, favorendo l'azionariato diffuso, dal momento che fino ad oggi le privatizzazioni non sono state tutelate al massimo.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, vorrei rivolgerle la preghiera di ritirare la proposta di sospensiva da lei avanzata, e se mi consente gliela motiverò.

Debbo subito dirle che se tale richiesta è stata formulata ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, ella sa quanto me che la questione sospensiva deve essere avanzata all'inizio della discussione generale. È vero che la disposizione regolamentare in esame prosegue dando al Presidente dell'Assemblea facoltà di sospendere l'esame di un provvedimento ove siano intervenuti nel corso della discussione fatti nuovi.

Per la verità, fatti nuovi non sono emersi se non quelli concernenti le proteste collettive che anch'io ho condiviso ma che non attengono al senso del provvedimento legislativo che oggi è al nostro esame nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Detto questo, vorrei di nuovo invitarla a ritirare la sua richiesta, avvertendola, con la doverosa correttezza, che, ove lei non acceda volontariamente a questo mio invito, sarò costretto a non porre in votazione la sua richiesta, soprattutto perchè siamo giunti alla fine dell'*iter* procedurale riguardante il disegno di legge n. 2305.

Senatore Caponi, posso confidare nella sua cortesia?

CAPONI. Signor Presidente, la ringrazio per le maniere squisite che usa, ma, senza rancore, non ritiro la proposta che ho avanzato e la prego di metterla in votazione, salvo il potere della Presidenza di dichiararla inammissibile.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, la Presidenza non può accogliere la questione sospensiva da lei avanzata, ritenendola inammissibile.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2305 composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

Ricordo che il Senato tornerà a rinunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14*).

## *Allegato alla seduta n. 266*

**Integrazione alla relazione orale del senatore Favilla sul disegno di legge n. 2305**

Il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene tre gruppi di disposizioni che tendono a favorire il processo delle privatizzazioni e della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'articolo 1 contiene misure per favorire il riequilibrio finanziario della CONSAP, società che è stata costituita per scissione dalla INA Spa, ed ha ereditato da questa le funzioni assicurative pubbliche già gestite dall'INA ente pubblico. Per effetto delle «cessioni legali», la CONSAP è proprietaria di diversi beni patrimoniali a cui si contrappone un debito fruttifero nei confronti dell'INA Spa. La redditività dell'ingente patrimonio immobiliare ricevuto per obbligo di legge non consente di coprire il servizio di tale debito: si prevede, pertanto, come primo fatto verso l'estinzione delle funzioni attuali della CONSAP, il trasferimento al Tesoro, al valore di libro, della partecipazione nella Banca Nazionale del Lavoro contro il rilascio di titoli che il Tesoro emetterà per un importo di lire 910,815 miliardi.

L'articolo 2, secondo il testo originario del Governo prevedeva alcune misure tributarie essenziali per far decollare i fondi immobiliari chiusi; anche la Camera ha condiviso tali norme approvandole. Esse prevedono l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor, applicabile con la percentuale del 25 per cento sul reddito calcolato secondo le modalità vigenti per il reddito di impresa. Il patrimonio del fondo è, peraltro, escluso dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese. I proventi assegnati ai sottoscrittori dei fondi non concorrono a formare il reddito del percipiente a meno che questi non eserciti un'attività di impresa commerciale. In tale ultimo caso i proventi concorrono alla formazione del reddito ma al contribuente spetta un credito di imposta del 20 per cento.

Tale nuovo regime fiscale impedisce il rischio di una doppia tassazione dei redditi in capo alla società di gestione dei fondi ed ai sottoscrittori ed è tale da favorire un opportuno sviluppo dei fondi stessi.

In detto articolo si disciplina anche la tassazione delle eventuali plusvalenze patrimoniali dei beni posseduti dalla società di gestione: esse saranno tassabili solo al momento della realizzazione, concorrendo alla formazione del reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Anche tale norma pare equa ed idonea a favorire lo sviluppo dei fondi immobiliari, senza peraltro determinare perdite di gettito erariale in quanto rende quasi equivalenti per i risparmiatori, sotto il profilo tributario, l'investimento diretto in beni immobili e la sottoscrizione di quote di un fondo immobiliare.

La Camera dei deputati ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei fondi di investimento immobiliare chiusi, prevedendo in particolare una più specifica definizione dei soggetti qualificabili come investitori istituzionali, precisando che tra essi non possono essere ricom-

prese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale della loro attività, mentre vi rientrano lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali e assistenziali e gli enti conferenti derivanti dalle operazioni di ristrutturazione degli enti pubblici creditizi.

Dalla lettura dell'articolo 2 del disegno di legge si ricava l'impressione che le modifiche alla legge n. 86 del 1994 ivi proposte siano per lo più preordinate ad adattare la fattispecie del fondo immobiliare alle esigenze di dismissione dei patrimoni pubblici, con possibili rischi di snaturamento dello strumento.

Per quanto riconducibile all'intento di agevolare la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la previsione contenuta nel comma 8-*bis* da aggiungere all'articolo 13 della legge n. 86 del 1994, secondo cui le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, assume nella proposta legislativa una portata di carattere generale.

Con tale modifica strutturale, si viene a capovolgere l'impostazione seguita nel testo della legge n. 86 del 1994, secondo la quale il fondo immobiliare si propone quale strumento di impiego del risparmio destinato al grande pubblico (si pensi, ad esempio, al ridotto importo minimo di sottoscrizione - 3 milioni -, alla applicazione della disciplina in materia di offerta al pubblico o di quotazione).

Va rilevato inoltre che è stato elevato da 100 a 200 miliardi l'ammontare minimo del fondo immobiliare chiuso; inoltre, è ridotta la durata minima del fondo da dieci a cinque anni ed è ridotta da cinque a due anni la possibilità di rimborso al sottoscrittore per i fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.

Le modifiche introdotte dalla Camera specificano che gli intermediari immobiliari dovranno possedere i requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia e che i limiti dell'incarico di negoziazione verranno stabiliti da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia stessa: a questa istituzione e non quindi alla CONSOB (come previsto nel decreto-legge) vengono affidate le competenze più dirette in materia. Tale disposizione altera un equilibrio che era stato raggiunto nel passato tra le competenze della Banca d'Italia e quelle della CONSOB e non pare al sottoscritto condivisibile.

Con l'introduzione di un nuovo articolo 14-*bis* viene poi istituita una nuova figura di fondo costituito con conferimento diretto di beni immobili da parte di enti pubblici che costituiscano almeno il 90 per cento del fondo e con apporto in danaro che costituisca almeno il 5 per cento del fondo.

Il regolamento del fondo deve tuttavia prevedere l'obbligo per i soggetti conferenti di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del conferimento.

La società di gestione di tale fondo procederà all'offerta al pubblico delle quote.

Questo nuovo specifico fondo immobiliare diventa - secondo le intenzioni dei proponenti - il principale strumento attraverso cui lo Stato, gli enti previdenziali pubblici, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi

o le società da essi interamente possedute potrebbero realizzare una effettiva e rapida dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

È previsto infatti che la società di gestione procederà all'offerta al pubblico in sottoscrizione delle quote derivate dall'istituzione del fondo.

L'offerta al pubblico dovrà concludersi entro 12 mesi dalla istituzione del fondo e comportare il collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori diversi dai soggetti conferenti.

Il comma 9 del nuovo articolo 14-*bis* stabilisce la neutralità fiscale di tutte le operazioni relative al passaggio dei beni immobili, salvo un'imposta di registro di 100 milioni, sostitutiva delle ordinarie imposte di registro, ipotecarie, catastali ed INVIM.

Il comma 11, con disposizioni di non sempre agevole interpretazione, stabilisce che i progetti di utilizzo degli immobili apportati, d'importo complessivo superiore a lire 100 miliardi, devono essere sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 241 del 1990; eventuali incongruenze nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione nè ai soggetti cui vengono trasmessi i relativi diritti di utilizzazione dei progetti stessi.

È prevista una particolare facoltà di emissione di titoli da parte del Ministro del tesoro: titoli speciali che prevedano il diritto di conversione nelle quote dei fondi così istituiti.

Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali, dalla cessione delle quote di pertinenza dello Stato nonchè dai proventi distribuiti dai nuovi fondi immobiliari, affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993.

Anche gli enti locali territoriali, avvalendosi della facoltà di emettere prestiti obbligazionari ai sensi della legge n. 724 del 1994 (o cosiddetti BOC), potranno emettere, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, prestiti obbligazionari convertibili in quote dei nuovi fondi istituiti dall'articolo 14-*bis* in esame.

Nel caso degli enti territoriali le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali, dalla cessione delle quote dei fondi immobiliari nonchè dai proventi distribuiti dai fondi stessi sono destinati al finanziamento degli investimenti nonchè alla riduzione del debito complessivo.

L'articolo 3, nel testo proposto dal Governo, contiene disposizioni riguardanti le Ferrovie dello Stato Spa, con la finalità di consentire alle direzioni provinciali del Tesoro di continuare a pagare le pensioni al personale della citata società, pure a seguito del mutamento della natura del datore di lavoro, da ente pubblico a società per azioni.

Sen. FAVILLA

**Integrazione all'intervento in discussione generale del senatore Ventucci sul disegno di legge n. 2305**

Ci si domanda come mai alcune leggi sono imperfette nella loro stesura, sì da essere di difficile o dubbiosa interpretazione. La risposta è nel provvedimento in esame per il quale un autorevole esponente della maggioranza ha chiaramente espresso, nella seduta del 17 ottobre scorso svoltasi nella VI Commissione finanze della Camera dei deputati, la sua lamentela per i tempi particolarmente ristretti in cui la Commissione era chiamata ad esaminare il decreto-legge n. 406.

Quel decreto al Senato è stato trasmesso trentotto giorni dopo quella data, ieri pomeriggio è stato presentato in Commissione ed oggi è in Aula con la doverosa presa d'atto che il Presidente della nostra 6ª Commissione si è preso l'onere di fare egli stesso da relatore proprio perchè non c'era tempo di assegnare ad altri componenti l'incarico di relazionare. Ci si rende conto che da più parti il bicameralismo lo si intende superato; ma riteniamo che ogni cosa debba essere fatta a tempo debito e con le garanzie che un testo di legge debba uscire dall'Aula parlamentare come messaggio legislativo senza dubbio atemporale così come dinamico per una nuova situazione giuridica; ma anche pregnante di chiarezza per permettere la realizzazione del cosiddetto circolo ermeneutico attraverso la sua interpretazione. Ma se manca questa chiarezza, noi saremo preda non della interpretazione che ne è il risultato, ma del coacervo interpretativo prodotto attraverso atti amministrativi con i quali si imporrà una volontà spesso diversa da quella del legislatore.

Detto questo, il provvedimento in esame nasce da una contingenza negativa riferita alla creazione della CONSAP, sorta nel 1993 con la privatizzazione dell'INA, della quale ha ereditato i debiti maturando interessi passivi per circa 500 miliardi da versare alle società di assicurazione. Pertanto si vuole smobilizzare il capitale della CONSAP con la cessione a valore di libro dei titoli BNL al Tesoro. La deficitaria gestione del patrimonio degli immobili, il cui rendimento si aggira intorno all'1,5 per cento, ha fatto scaturire la decisione di agevolare la costituzione di fondi immobiliari chiusi non essendo possibile una offerta diretta massiccia, su di un mercato asfittico come il nostro, inerente un patrimonio valutabile intorno ai 450 miliardi, oltre a quello costituito dalla Nuova Tirrena da vendersi con tutte le cautele e garanzie socio-economiche.

La creazione dello strumento finanziario costituito dai fondi immobiliari chiusi prevede un sistema fiscale che dovrebbe essere non penalizzante: ma ci sembra di trovarci di fronte ad una doppia imposizione come partecipe del fondo e come reddito all'atto dell'alienazione, mentre il Governo sostiene che si è provveduto ad una imposta sostitutiva con una aliquota inferiore a quella IRPEG ed ILOR.

Sta di fatto che l'articolo 2 è un misto legislativo frutto di tre emendamenti diversi, di cui uno governativo, che hanno prodotto un testo senza dubbio non chiaro e quindi che genererà confusione in una materia ove la certezza è d'obbligo.

Sen. VENTUCCI

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 28 novembre 1995 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CUFFÀRO, SALVATO, CAPONI, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE e TRIPODI. - «Norme in materia di cooperazione allo sviluppo» (2315);

SERENA. - «Interpretazione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia» (2316);

PEDRIZZI. - «Intervento a sostegno della celebrazione delle "Giornate Manuziane"» (2317).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

BERTONI. - «Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (2318).

**Disegni di legge, apposizione di nuove firme**

In data 28 novembre 1995, i senatori Perlingieri, Fabris Pietro, Costa e Ballesi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 2303.

**Disegni di legge, assegnazione**

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GEI. - «Riassetto dell'organico nel ruolo dei direttori tecnici psicologi selettori della Polizia di Stato» (2256), previ pareri della 5ª e della 12ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

BONANSEA. - «Modifiche alla giurisdizione dei tribunali e delle preture circondariali di Pinerolo e di Torino» (2236), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

BUCCIERO. - «Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento del matrimonio» (2260), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SCALONE. - «Modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale. Competenze per i procedimenti riguardanti i magistrati» (2281), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente* (Difesa):

RAMPONI. - «Modifica del comma 9-*ter* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, per il conferimento della promozione al grado superiore dei colonnelli e dei generali collocati nella posizione di ausiliaria e di riserva anteriormente al 2 gennaio 1985» (2258), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DI ORIO ed altri. - «Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore» (2269), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

LAVAGNINI. - «Riconoscimento del carattere nazionale della fiera di Grottaferrata e della sua vocazione agricola ed enogastronomica» (2250), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

## Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 28 novembre 1995, il senatore Gallotti ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale» (2213) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

## Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, le Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) hanno approvato il disegno di legge: LARIZZA ed altri. - «Disciplina dell'attività di demolizione, di recupero di materiali e di rottamazione dei veicoli a motore» (744).

## Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il senatore Bertoni ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: BERTONI e LONDEI. - «Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (1907).

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 22 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro dell'interno, con lettere in data 22 novembre 1995, ha trasmesso i rapporti sui trasferimenti finanziari dello Stato agli enti locali per gli anni 1993, 1994 e 1995.

Detti rapporti saranno inviati alla 1ª Commissione permanente.